

CONDIZIONI GENERALI DEL MERCATO DI SOSTITUZIONE

(PNEUMATICI DI RICAMBIO, LA RICOSTRUZIONE, I SERVIZI E L'ACQUISITO DELLE CAR-CASSE)

Ultima modifica: Gennaio 2025

PREMESSA

Le presenti "**Condizioni Generali di Vendita**" costituiscono la base di tutte le offerte e gli accordi di Michelin Suisse SA (di seguito anche solo "**Michelin**"), compresa la fornitura di Prodotti su base non esclusiva al Cliente come indicato nel relativo Ordine. Qualsiasi ordine di Prodotti oppure la sottoscrizione delle presenti Contratto di Vendita, rappresentano l'accettazione integrale e senza riserve da parte del Cliente di tutte le disposizioni ivi presenti. Michelin e il Cliente sono indicati singolarmente come la "**Parte**" e collettivamente come le "**Parti**".

Le CGV si intendono incorporate, ai sensi del presente paragrafo, a qualsiasi accordo commerciale, Programma Commerciale, contratto di servizi o ad altri contratti e/o accordi, a preventivi o ordini di acquisto, e a qualsiasi allegato o emendamento ad essi, conclusi per la vendita di Prodotti Michelin, sono indicati collettivamente o singolarmente come "Contratto".

1. INTERPRETAZIONE.

Le seguenti definizioni e regole si applicano alle presenti Contratto:

1.1. Definizioni:

Affiliata: un'entità controllata, controllante o sottoposta a controllo comune con una delle Parti.

Giorno lavorativo: un giorno diverso da sabato, domenica o giorno festivo nel paese in cui Michelin si trova.

Giorno o Giorno di calendario: tutti i giorni di calendario dell'anno civile (comprese le domeniche e i giorni festivi).

Programma Commerciale: la versione più recente del listino prezzi di Michelin messo a disposizione del Cliente e del Programma del Marchio/dei Termini e Condizioni Commerciali, a seconda dei casi.

Informazioni Riservate: tutte le informazioni non pubbliche e aziendali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il know-how, la proprietà intellettuale, le idee, i disegni, i progetti, i concetti, i campioni, i modelli, i piani, i dati, il software e altre informazioni tecniche, operative, finanziarie o commerciali che sarebbero considerate riservate usando l'ordinaria diligenza, ottenute direttamente o indirettamente prima o dopo la data di sottoscrizione delle CGV o in virtù di una comunicazione con l'altra Parte o della sua presenza negli altrui locali aziendali in esecuzione del rapporto commerciale.

Controllo, Controllato, Controllante: quando un'entità, direttamente o indirettamente, ha il potere di dirigere la gestione e le politiche di un'altra entità giuridica, sia attraverso il possesso di una frazione del capitale sociale, sia per contratto o altro, e si ritiene che esista.

Cliente: qualsiasi cliente che acquisti Prodotti da Michelin per la propria attività commerciale e per le proprie esigenze.

Dati del Cliente: si riferisce ai Dati tecnici e ai dati personali del Cliente.

Trasmissione elettronica: qualsiasi forma di comunicazione, che non implichi direttamente la trasmissione fisica della carta, che crei una registrazione che possa essere conservata, recuperata e rivista da un destinatario e che possa essere riprodotta direttamente in forma cartacea da tale destinatario attraverso un processo automatizzato, a condizione che la trasmissione sia sicura e che tutte le azioni siano tracciate e registrate da un sistema affidabile. Tale registrazione può essere conservata, recuperata e riprodotta dal destinatario e dal mittente.

Evento di forza maggiore: qualsiasi circostanza al di fuori del ragionevole controllo della Parte, come cause di forza maggiore, guerre, pandemie, epidemie, terrorismo, disordini civili, danni dolosi, scioperi, epidemie, serrate, azioni industriali, mancanza o guasto di mezzi di trasporto, incendi, inondazioni, siccità, condizioni meteorologiche estreme, rispetto della legge o di ordine governativo, norme, regolamenti, direttive o altre circostanze al di fuori del ragionevole controllo di una delle Parti, a condizione che tale Parte non abbia potuto ragionevolmente prendere in considerazione l'evento e i suoi effetti sulla sua capacità di adempiere ai termini delle Contratto, e che non abbia potuto ragionevolmente evitare l'evento e superarne gli effetti.

Marchi: i marchi di fabbrica, i nomi commerciali, i diritti commerciali, i loghi, gli slogan, le insegne, i nomi di dominio, i sottodomini, le parole chiave e il relativo avviamento di Michelin.

Gruppo Michelin: entità Controllate dalla Compagnie Generale des Etablissements Michelin, 23 Place des Carmes Déchaux 63000 Clermont Ferrand, numero di registrazione 855 200 887.

Posizioni del Gruppo Michelin: le posizioni assunte da Michelin per rifiutare e vietare qualsiasi attività commerciale diretta o indiretta che coinvolga i prodotti del Gruppo Michelin (comprese, ma non solo, le vendite verso o nel Paese, e/o il transito attraverso il Paese) con determinati Paesi. Possono contenere posizioni più restrittive rispetto alle restrizioni commerciali e si basano su considerazioni commerciali e su altre analisi di conformità, tra cui, a titolo esemplificativo e non



esaustivo, problemi di riciclaggio di denaro e corruzione, e problemi legati al finanziamento del terrorismo. Si applicano ai Prodotti venduti come parti di ricambio o incorporati in un assemblaggio di livello superiore (come un'unità montata, un veicolo terrestre, un aereo, ecc.) Alla data di sottoscrizione delle Condizioni, l'elenco dei Paesi verso i quali Michelin rifiuta e proibisce qualsiasi vendita diretta o indiretta (compreso il transito attraverso questi Paesi) è Cuba, Iran, Corea del Nord e Siria. Questo elenco è soggetto a modifiche a esclusiva discrezione di Michelin.

Ordine: qualsiasi ordine commerciale dettagliante i Prodotti che Michelin fornirà al Cliente, previa accettazione in conformità con quanto previsto al punto 2.2 (Accettazione).

Prodotti: qualsiasi merce, prodotto e/o servizio fornito da Michelin e come specificato nel relativo Ordine.

Condizioni regionali: se applicabili, termini e condizioni specifici per determinate regioni e/o paesi allegati alle Condizioni.

Persona soggetta a restrizioni: qualsiasi individuo, entità o organismo: (i) specificamente indicato o elencato nelle restrizioni commerciali; (ii) di proprietà o controllato da parte di un soggetto specificamente indicato o elencato nelle restrizioni commerciali; o (iii) che agisca in prima persona o per conto di un soggetto specificamente indicato o elencato nelle restrizioni commerciali.

Dati tecnici: tutti i dati inseriti dal Cliente e/o da Michelin per conto del Cliente (esclusi i dati personali) in relazione ai Prodotti offerti da Michelin, direttamente o indirettamente relativi agli pneumatici e/o ai veicoli e/o al loro utilizzo, nonché eventuali raccomandazioni relative al parco macchine o all'attività del Cliente.

Restrizioni commerciali: sanzioni commerciali (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, embarghi globali o settoriali e prodotti limitati) e controlli sulle esportazioni (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, prodotti militari o a doppio uso).

1.2. Le Condizioni regionali formano parte integrante delle Condizioni e avranno effetto come se fossero qui integralmente riportate. Qualsiasi riferimento alle Condizioni include, dunque, le Condizioni regionali.

1.3. Salvo disposizione contraria dovuta al contesto, il riferimento a un genere comprende il riferimento anche agli altri generi.

1.4. Un riferimento alla legislazione o a una disposizione legislativa è un riferimento ad essa come di volta in volta modificata, ampliata o reintrodotta.

1.5. Tutti i riferimenti a leggi e/o regolamenti locali obbligatori saranno contenuti nelle Condizioni regionali allegato alle Condizioni.

1.6. In caso di contraddizioni con le Condizioni, prevarranno le Condizioni regionali.

2. MODALITÀ, ACCETTAZIONE E CONSEGNA DEGLI ORDINI.

2.1. **Modalità degli ordini.** Il Cliente può ordinare i Prodotti utilizzando i seguenti metodi: (i) online, tramite la piattaforma d'ordine designata da Michelin. L'uso della piattaforma online per effettuare ordini non limita l'accesso del Cliente ad effettuare uno o più ordini via e-mail o telefono, qualora possibile; (ii) e-mail; (iii) telefono; (iv) rappresentanti di Michelin; e/o (v) servizio clienti di Michelin.

2.2. **Accettazione.** Tutti gli Ordini sono soggetti ad accettazione unilaterale da parte di Michelin. Nella misura consentita dalla legge, Michelin può, a sua esclusiva discrezione:

2.2.2. modificare o cancellare, unilateralmente, ogni Ordine in base alla disponibilità o alla fornitura dei Prodotti; e/o

2.2.3. ripartire liberamente i Prodotti disponibili tra i propri Clienti.

2.3. Michelin si impegna a compiere ogni ragionevole sforzo per evadere gli Ordini.

2.4. A meno che non sia vietato da leggi territoriali inderogabili, il Cliente non può modificare un Ordine.

2.5. **Consegna.** Le date di consegna sono puramente indicative e non vincolanti.

2.6. Fatto salvo quanto previsto al punto 2.2 (Accettazione), in tutti i casi, anche quando il trasporto è prepagato, Michelin si riserva il diritto di selezionare un vettore/agente di consegna di sua scelta e di spedire presso le sedi autorizzate del Cliente, da quest'ultimo specificate, e concordate dalle Parti. I prodotti potranno essere consegnati a rate.

2.7. Il Cliente può, a sue sole spese e previo accordo scritto con Michelin, ritirare qualsiasi ordine di Prodotti presso il magazzino designato da Michelin nei tempi concordati tra le Parti.

2.8. Nella misura consentita dalle leggi obbligatorie applicabili, e salvo diverso accordo scritto, Michelin non accetta alcuna restituzione o sostituzione dei Prodotti consegnati, ad eccezione dei Prodotti difettosi, come meglio specificato nella sezione 6 (Accettazione o rifiuto dei Prodotti da parte del Cliente).

3. TITOLARITÀ E RISCHIO.

3.1. La responsabilità dei Prodotti passerà al Cliente direttamente al momento della consegna. La consegna avverrà quando i Prodotti saranno consegnati, a seconda di quale situazione si verifichi per prima: (i) al Cliente; o (ii) a un vettore terzo scelto dal Cliente per il trasporto.

3.2. Nella misura consentita dalla legge obbligatoria applicabile e fatto salvo quanto previsto dalla sezione 4 (Diritti e obbligazioni delle Parti), la proprietà dei Prodotti passerà al Cliente al momento del ricevimento del pagamento integrale di tutte le somme e/o debiti, in qualsiasi modo creati, dovuti dal Cliente a Michelin.

3.3. Nonostante le disposizioni contenute nella sezione 2 (Modalità, accettazione e consegna degli ordini) e nella presente sezione 3, e a meno che non sia altrimenti vietato dalla legge obbligatoria applicabile, Michelin si riserva il diritto di interrompere la consegna dei Prodotti nel caso in cui:

- 3.3.1. il Cliente non paghi alcuna somma dovuta a Michelin in relazione ai relativi Ordini;
- 3.3.2. il Cliente sia inadempiente nell'adempimento delle sue obbligazioni;
- 3.3.3. il Cliente è soggetto a uno stato di insolvenza; e/o
- 3.3.4. nelle ipotesi previste dalla legge obbligatoria applicabile.

4. DIRITTI E OBBLIGAZIONI DELLE PARTI.

4.1. Fatto salvo quanto previsto nelle Contratto, il Cliente ha il diritto non esclusivo di acquistare i Prodotti da Michelin e di distribuire i Prodotti per la rivendita a proprio nome e per proprio conto.

4.2. Gli obblighi del Cliente comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- 4.2.1. garantire che i termini dell'Ordine siano completi e accurati;
- 4.2.2. il pagamento di tutti gli importi dovuti a Michelin;
- 4.2.3. la corretta gestione e vendita dei Prodotti in conformità con le informazioni sui prodotti di Michelin, in particolare in riferimento alle politiche relative allo stoccaggio, alla cura e al trasferimento dei Prodotti;
- 4.2.4. la manutenzione dei Prodotti a beneficio dei suoi clienti/utilizzatori finali contro tutti i rischi che possono sorgere dopo la consegna;
- 4.2.5. il possesso e il mantenimento di tutti i permessi, le licenze e/o le concessioni commerciali pertinenti e

necessari per consentire all'Acquirente di svolgere la propria attività in conformità con tutte le leggi, le norme e i regolamenti applicabili; e

- 4.2.6. condurre la propria attività in modo da massimizzare la vendita dei Prodotti da parte dell'Acquirente e al contempo migliorare la reputazione e l'avviamento associati ai Marchi e ai Prodotti.

4.3. Il Cliente si impegna ad attenersi a tutte le politiche e ai codici di Michelin e del Gruppo Michelin in vigore e come di volta in volta modificati.

4.4. Obbligazioni reciproche. Ciascuna Parte dichiara: (i) di essere una società regolarmente costituita e validamente esistente ai sensi delle leggi del Paese in cui è stata costituita e di avere il potere e l'autorità necessari per stipulare ed eseguire integralmente le Contratto; (ii) che le Contratto non sono in conflitto, non sono in contrasto o non costituiscono una violazione di alcun obbligo contrattuale, finanziario, commerciale o legale di qualsiasi natura a cui la Parte, le sue Affiliate e/o i suoi dipendenti sono soggetti; e finché le Contratto sono in vigore, nessuna delle Parti, delle sue Affiliate e/o dei suoi dipendenti ha assunto e assumerà obblighi che costituiscano una violazione o che comunque incidano materialmente e negativamente sull'adempimento delle proprie obbligazioni ai sensi delle Contratto; (iii) di rispettare in ogni momento tutte le leggi e i regolamenti applicabili; (iv) di aver ottenuto e di mantenere, a sue esclusive spese, tutti i permessi, le licenze e le autorizzazioni necessari per adempiere agli impegni assunti ai sensi delle Contratto; (v) di assegnare personale in possesso dei requisiti di qualifica, esperienza, formazione e capacità necessari per adempiere ai compiti assegnati e che abbia familiarità con i requisiti delle Contratto.

5. PROPRIETÀ INTELLETTUALE E DIVIETO PER IL CLIENTE DI DIFFONDERE I PRODOTTI CON I MARCHI MICHELIN.

5.1. Proprietà intellettuale.

- 5.1.1. Michelin conserva tutti i diritti, i titoli e gli interessi sui Marchi che si riferiscono ai suoi Prodotti in qualsiasi paese o regione. Il Cliente si impegna a non opporsi, invalidare o pregiudicare i Marchi in alcun modo.
- 5.1.2. Il Cliente riconosce e prende atto che non avrà alcuna titolarità o diritto sui Marchi o su altri nomi e segni apposti sui Prodotti che distribuisce, né su qualsiasi materiale promozionale e sul relativo contenuto fornito da Michelin. Il Cliente non intraprenderà alcuna iniziativa per registrare o altrimenti acquisire diritti su tali Marchi o su qualsiasi nome, logo o segno simile che possa creare confusione. Il Cliente non è autorizzato ad utilizzare alcun Marchio come parte della sua ragione sociale o del suo dominio.
- 5.1.3. Michelin concede al Cliente un diritto limitato, non esclusivo e non trasferibile, di utilizzare tali Marchi nell'ambito della sua attività al solo scopo di pubblicizzare, promuovere, vendere e distribuire i Prodotti nel rigoroso rispetto di quanto previsto nelle

Contratto. Nessun altro uso dei Marchi è autorizzato in alcun modo. In caso di risoluzione del rapporto contrattuale tra Michelin e il Cliente, per qualsiasi motivo, il Cliente dovrà immediatamente astenersi dall'utilizzare i Marchi in qualsiasi forma, fatto salvo il diritto del Cliente di vendere i Prodotti presenti nel suo inventario sino alla data di tale risoluzione. Il Cliente si impegna a rimuovere e a restituire a Michelin, entro sette (7) Giorni Lavorativi dalla cessazione del rapporto per qualsiasi motivo intervenuta, tutti i cartelli e le insegne che contengono i Marchi Michelin, in qualsiasi luogo esposti, e tutti i documenti forniti al Cliente da Michelin. Con la presente si concedono a Michelin tutti i poteri per procedere a qualsiasi smontaggio dopo la fine del periodo identificato, a spese del Cliente.

- 5.1.4. In difetto rispetto a qualsiasi disposizione contraria, Michelin conserva tutti i diritti, i titoli e gli interessi su tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale, compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i diritti di brevetto, i diritti di brevetto provvisorio, i disegni, i diritti d'autore, il software, le banche dati (collettivamente denominati "Altri DPI") che contengono e proteggono i Prodotti, i processi e i servizi, nonché la documentazione e i contenuti forniti da Michelin in qualsiasi paese o regione. Non sono concessi diritti o licenze sugli Altri DPI ai sensi delle Contratto, al di là del diritto non esclusivo e limitato di utilizzare i Prodotti acquistati da Michelin per lo scopo previsto.
- 5.1.5. Salvo quanto diversamente stabilito dalle leggi inderogabili applicabili, la fornitura o l'utilizzo dei Prodotti è subordinato all'impegno del Cliente a non cercare di ottenere, tramite reverse operazioni, disassemblaggio o qualsiasi altra analisi, la metodologia, la composizione, la formulazione, i componenti, i processi, il codice sorgente o qualsiasi altra informazione riservata relativa ai Prodotti.
- 5.1.6. Le linee guida del Gruppo Michelin sull'uso corretto dei Marchi sono applicabili e devono essere rispettate dal Cliente e sono disponibili sul sito www.michelin.com. Il Cliente accetta che Michelin possa opporsi a qualsiasi materiale pubblicitario, di marketing e/o promozionale che non sia conforme a tali linee guida e che il Cliente debba cessare tempestivamente l'uso di tale materiale su richiesta di Michelin.
- 5.1.7. Qualsiasi uso improprio dei Marchi da parte del Cliente costituirà una violazione sostanziale delle Contratto e il Cliente si impegna a risarcire Michelin per tutti i danni causati dalla violazione del Cliente.
- 5.1.8. Qualsiasi uso dei Marchi da parte del Cliente in base alle Contratto andrà ad esclusivo beneficio di Michelin.
- 5.1.9. Nella misura consentita dalla normativa inderogabile applicabile, il Cliente dovrà tenere informata Michelin, non appena ne venga a conoscenza: (i) di qualsiasi potenziale o effettiva violazione, pirateria o concorrenza sleale da parte di terzi in relazione ai Marchi; (ii) di qualsiasi rivendicazione o azione di terzi contro la validità, la registrazione e l'uso dei Marchi; o (iii) di qualsiasi rivendicazione o azione di terzi relativa all'uso o all'intenzione di usare i Marchi.

5.1.10. In caso di risoluzione delle Contratto, si applica quanto previsto ai punti 12.6 e 12.7 (Effetti della risoluzione).

5.2. Non discriminazione.

- 5.2.1. Il Cliente si impegna a non denigrare, direttamente o indirettamente, i Marchi o i Prodotti o a gettare discredito sui Marchi o sui Prodotti. A questo proposito, il Cliente si asterrà in particolare da qualsiasi dichiarazione o commento pubblico, comunicato stampa o comunicazione sui social network che faccia riferimento in modo negativo ai Marchi o ai Prodotti, compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) le prestazioni, la qualità, la tecnologia, la durata o le capacità dei Prodotti; (ii) la validità, la registrazione o la proprietà dei Marchi; o (iii) la reputazione, la condotta di Michelin o di qualsiasi rappresentante, dipendente, subappaltatore, agente o fornitore di servizi di Michelin.
- 5.2.2. Il Cliente si impegna a non organizzare pubblicità o più in generale comunicazioni di qualsiasi natura che possano danneggiare il nome e/o la reputazione di Michelin, dei Marchi e/o dei Prodotti.

6. ACCETTAZIONE O RIFIUTO DEI PRODOTTI DA PARTE DEL CLIENTE.

- 6.1. Al momento della consegna, il Cliente è tenuto a controllare i Prodotti per verificare la presenza di eventuali difetti (in particolare, eventuali discrepanze rispetto alla quantità, all'assortimento, alla qualità, al tipo di prodotto ordinato o eventuali imbrattamenti).
- 6.2. Eventuali difetti riscontrati dal Cliente al momento della consegna devono essere comunicati: i) al corriere terzo al momento della consegna (con la redazione di un commento scritto sulla documentazione di trasporto); e (ii) immediatamente per iscritto a Michelin.
- 6.3. Salvo diversa disposizione della legge obbligatoria applicabile, per quanto riguarda difetti nascosti o altri difetti riscontrati dopo la consegna, il Cliente comunicherà per iscritto a Michelin non appena ne avrà avuto conoscenza, conformemente alle leggi e regolamenti locali.
- 6.4. Michelin si riserva il diritto di verificare eventuali difetti identificati dal Cliente ai sensi della presente sezione 6. Nella misura consentita dalla legge applicabile, il rimedio del Cliente per qualsiasi difetto sarà deciso da Michelin, a sua esclusiva discrezione.
- 6.5. Fatto salvo quanto previsto ai punti 6.2 e 6.3, i Prodotti saranno considerati accettati dal Cliente al momento della consegna e, se presente, al momento della firma della ricevuta di consegna da parte del Cliente.

6.6. La mancata osservanza di quanto prescritto alla presente sezione 6 comporterà la rinuncia totale e completa a qualsiasi reclamo o responsabilità nei confronti di Michelin per eventuali difetti dei Prodotti.

7. PREZZI, FATTURAZIONE E TASSE.

7.1. **Prezzi.** Il prezzo che il Cliente dovrà pagare per i Prodotti sarà il prezzo stabilito nel Programma Commerciale alla data di spedizione o di ritiro, o, in caso di fornitura di servizi, alla data di esecuzione del servizio, e secondo i termini del Programma Commerciale valido in quella data.

7.2. Michelin può modificare in qualsiasi momento e senza preavviso, e se non vietato dalla legge obbligatoria applicabile, senza preavviso al Cliente: (i) i listini prezzi di Michelin; e/o (ii) altro materiale di prezzo o di vendita distribuito da Michelin.

7.3. Michelin determinerà autonomamente i prezzi dei suoi Prodotti che il Cliente dovrà pagarle. Il Cliente determina autonomamente i prezzi ai quali rivende i Prodotti.

7.4. **Fatturazione.** La fattura includerà, a meno che non sia vietato dalla legge obbligatoria applicabile, tutte le imposte, i dazi e le tasse applicabili, eventuali bonus, incentivi o altre disposizioni contenute nel Programma Commerciale (se applicabile) tra il Cliente e Michelin.

7.5. **Tasse.** Tutti i prezzi si intendono al netto di eventuali tasse, imposte o tariffe applicabili.

7.6. Il Cliente dichiara, garantisce e certifica che i Prodotti acquistati da Michelin sono destinati alla rivendita o all'uso diretto nel corso ordinario dell'attività del Cliente, e che il Cliente è registrato ai fini fiscali ed è tenuto a riscuotere e versare tutte le imposte di vendita o d'uso applicabili, o le tasse sui rifiuti/riciclo di pneumatici sostenute in tali transazioni di rivendita. Il Cliente si impegna a fornirne prova a Michelin. Per quanto riguarda i Prodotti o altri beni materiali che il Cliente ha destinato a un uso improprio e qualsiasi articolo precedentemente esentato da imposte o tasse in luogo o prima della rivendita, il Cliente dovrà restituire e pagare tempestivamente alle autorità fiscali competenti tutte le imposte applicabili, comprese le tasse sui rifiuti/riciclo di pneumatici, e il Cliente dovrà notificare a Michelin tale uso e pagarle tutte le imposte applicabili sui Prodotti precedentemente esentati.

8. PAGAMENTO.

8.1. Il Cliente pagherà i Prodotti in conformità con la fattura di Michelin, o secondo le altre modalità che potranno essere previste da Michelin a sua esclusiva discrezione.

8.2. Salvo diverso accordo tra le Parti, i pagamenti in contanti o qualsiasi altro tipo di pagamento anticipato da parte del Cliente non comporteranno uno sconto sul prezzo.

8.3. Qualora il pagamento da parte del Cliente avvenga tramite assegno o altro strumento negoziabile, il pagamento si intenderà effettuato solo quando l'assegno o lo strumento – e la relativa obbligazione incorporata – sarà onorato e l'importo dell'assegno/strumento negoziabile sarà contabilizzato da Michelin.

8.4. La data di pagamento è quella in cui i fondi vengono accreditati sul conto bancario di Michelin indicato in fattura.

8.5. Se il Cliente contesta una fattura, dovrà notificare a Michelin eventuali contestazioni/reclami entro trenta (30) Giorni di Calendario dalla data della fattura o del documento di credito e dovrà saldare a Michelin, in conformità con i termini e le modalità contenute nella fattura, l'importo dovuto sulla parte della fattura che il Cliente non contesta.

8.6. In deroga a qualsiasi disposizione contraria contenuta nelle Contratto, e a meno che non sia altrimenti vietato dalla legge obbligatoria applicabile, Michelin avrà il diritto, in qualsiasi momento e a sua esclusiva discrezione, di:

- 8.6.1. stabilire e modificare i termini di pagamento;
- 8.6.2. concedere o interrompere qualsiasi estensione di credito commerciale in conto aperto al Cliente; e
- 8.6.3. richiedere un mandato di addebito diretto, un pagamento anticipato, un pagamento in contanti alla consegna o in contanti per le consegne, o altre garanzie per le spedizioni.

8.7. Qualora Michelin stabilisca che le vendite al Cliente debbano essere a credito, Michelin si riserva il diritto di richiedere in modo completo e discrezionale qualsiasi garanzia che possa ritenere appropriata e necessaria in conformità alla linea di credito concessa al Cliente. Tale garanzia manterrà la sua validità fino alla risoluzione delle Contratto o se gli accordi verranno modificati, a condizione che il Cliente abbia debitamente adempiuto a tutti gli obblighi contenuti nelle Contratto.

8.8. Michelin può richiedere al Cliente garanzie di pagamento conformi alle disposizioni delle Contratto. Fino a quando Michelin non riceverà garanzie soddisfacenti da parte del Cliente, Michelin avrà il diritto di interrompere o sospendere i privilegi del Cliente ai sensi delle Contratto.

8.9. Oltre a qualsiasi diritto di compensazione o rivalsa consentito dalla legge, Michelin avrà, a sua esclusiva e assoluta discrezione, il diritto contrattuale di applicare:

8.9.1. qualsiasi importo dovuto da Michelin o da qualsiasi Affiliata di Michelin (compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, crediti, bonus, sconti guadagnati o pagabili nell'ambito di qualsiasi Programma Commerciale) al Cliente (o a qualsiasi persona o entità affiliata al Cliente) in base ad altri accordi contrattuali; ovvero

8.9.2. qualsiasi pagamento effettuato dal Cliente o credito emesso a favore del Cliente in base a qualsiasi rapporto contrattuale, per ridurre qualsiasi importo dovuto a Michelin ai sensi delle Contratto.

8.10. Il Cliente rimborserà a Michelin tutte le spese e i costi, inclusi, ma non limitati alle spese legali, eventualmente sostenuti da Michelin per l'applicazione delle Contratto, del Programma Commerciale o di qualsiasi accordo correlato, compreso, e non limitato a, qualsiasi contratto di sicurezza o di credito.

8.11. Tutti gli importi dovuti a Michelin dal Cliente ai sensi delle Contratto, o di qualsiasi altro rapporto contrattuale, diventeranno immediatamente esigibili alla cessazione delle Contratto per qualsiasi motivo intercorse.

9. RITARDI O MANCATI PAGAMENTI; CAMBIAMENTO DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA.

9.1. Ritardo o mancato pagamento. Fatto salvo quanto previsto al punto 8.5, il mancato pagamento integrale da parte del Cliente a Michelin ai sensi delle Contratto ed entro la data di scadenza, costituirà una violazione sostanziale delle Contratto. Di conseguenza, fatti salvi i rimedi a disposizione di Michelin ai sensi delle Contratto e della legge, nel caso in cui il Cliente non effettui l'intero pagamento:

- 9.1.1.** Michelin avrà diritto agli interessi di mora;
- 9.1.2.** nella misura consentita dalla legge obbligatoria applicabile, Michelin può, a sua esclusiva discrezione, risolvere qualsiasi altro contratto tra le Parti;
- 9.1.3.** nella misura consentita dalla legge obbligatoria applicabile, Michelin può, a sua esclusiva discrezione, sospendere la consegna dei Prodotti al Cliente, annullare gli Ordini non consegnati o rifiutare la spedizione di ulteriori Prodotti, e/o sospendere l'esecuzione di qualsiasi servizio;
- 9.1.4.** nella misura consentita dalla legge obbligatoria applicabile, l'autorizzazione del Cliente a rivendere i Prodotti si estinguerà automaticamente;
- 9.1.5.** salvo non sia vietato dalla legge obbligatoria applicabile, Michelin si riserva il diritto di richiamare immediatamente i Prodotti, fermo restando che i Prodotti ancora in possesso del Cliente saranno considerati come quelli rimasti insoluti. Tutti i costi di ritiro e ripristino dei Prodotti saranno a carico del Cliente. La restituzione dei Prodotti non pagati sarà dovuta dal Cliente inadempiente a proprie spese e a proprio rischio, previa comunicazione di Michelin, e

9.1.6. tutti gli importi dovuti a Michelin dal Cliente ai sensi delle Contratto o di qualsiasi altro rapporto contrattuale tra le Parti diventeranno immediatamente esigibili.

9.2. L'eventuale accettazione di pagamenti in ritardo da parte di Michelin non modificherà le Contratto né costituirà una rinuncia ai termini di pagamento qui contenuti.

9.3. Modifica dello stato finanziario. Nella misura consentita dalla legge obbligatoria applicabile, Michelin può sospendere la consegna di qualsiasi Ordine in corso e non riprendere le consegne se:

- 9.3.1.** sia stata avviata una procedura di insolvenza nei confronti del Cliente e non sia stato raggiunto un accordo scritto tra il Cliente e Michelin che preveda la fornitura continua dei Prodotti; oppure
- 9.3.2.** la situazione finanziaria del Cliente subisce un sostanziale deterioramento, come ragionevolmente determinato da Michelin.

9.4. Il diritto del Cliente di rivendere i Prodotti, soggetto in ogni caso ai termini e alle condizioni previsti nella sezione 3 (Titolarità e Rischio) scadrà immediatamente con tale sospensione. In tali casi, il Cliente deve consentire all'agente o agli agenti di Michelin di adottare qualsiasi misura nei locali del Cliente che Michelin ritenga appropriata e necessaria per preservare e far valere i diritti che Michelin detiene in relazione alle Contratto.

10. ETICA E CONFORMITÀ.

10.1. A partire dalla data di sottoscrizione delle Contratto, o dall'invio di un Ordine da parte del Cliente qualora le Contratto non siano state sottoscritte, ciascuna Parte si impegna a disporre, a implementare e a mantenere un programma di conformità anti-corruzione e anti-concussione, adattato alla propria situazione e in grado di rilevare la corruzione e promuovere una cultura di integrità nella propria organizzazione. Ciascuna Parte riconosce una politica di "tolleranza zero" nei confronti della corruzione e si impegna a rispettare le leggi e i regolamenti applicabili in materia di lotta alla corruzione e alla concussione.

10.2. Ciascuna Parte si impegna ad astenersi da: (i) offrire, promettere o dare; e da (ii) tentare o cospirare di offrire, promettere o dare, qualsiasi indebito vantaggio pecuniario o di altro tipo, direttamente o tramite intermediari, a un funzionario o rappresentante pubblico o privato per quel funzionario o rappresentante o per un terzo, affinché il funzionario o rappresentante agisca o si astenga dall'agire in relazione all'adempimento dei doveri d'ufficio, al fine di ottenere o mantenere un affare o un altro vantaggio improprio. Michelin può condurre verifiche di conformità presso il Cliente per garantire il rispetto degli impegni di cui sopra.

10.3. Nel caso in cui il Cliente non ottemperi ai requisiti della presente sezione 10, il Cliente si impegna a informare immediatamente Michelin e a tentare di correggere

l'inadempimento entro un termine ragionevole. In deroga a quanto sopra previsto, Michelin si riserva il diritto di adottare qualsiasi misura idonea a mitigare il rischio di corruzione, compresa la risoluzione dell'Ordine, delle Contratto e/o di qualsiasi altro rapporto contrattuale tra le Parti.

10.4. Il Cliente dovrà rispettare e richiedere che tutti i suoi partner commerciali (clienti e fornitori) e subappaltatori rispettino tutte le leggi, gli statuti, i codici e i regolamenti applicabili, compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alla lotta alla corruzione, alla concussione, al riciclaggio di denaro, alle frodi, alla salute, alla sicurezza e all'ambiente (nonché ad evitare qualsiasi pratica che possa danneggiarlo, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi pratica che possa contribuire all'aumento della deforestazione, dei terreni bruciati e dell'erosione del suolo), al diritto del lavoro, ai diritti umani, alle molestie e alla discriminazione.

10.5. Il Cliente si impegna a condurre la propria attività con integrità, etica, trasparenza e adotterà, promuoverà e rispetterà le regole fondamentali in materia di diritti umani, lavoro, ambiente, etica, frode, anti-corruzione e le norme anti-corruzione e anti-riciclaggio. Michelin mette a disposizione dei propri clienti una Linea Etica che essi possono utilizzare in caso di violazione del Codice Etico Michelin (disponibile al seguente link: <https://ethique.michelin.com/it/>) o del programma di conformità anti-corruzione. Le segnalazioni possono essere inviate attraverso il seguente link: <http://michelingroup.ethicspoint.com/>.

11. RESTRIZIONI COMMERCIALI E POSIZIONI DEL GRUPPO.

11.1. Il Cliente dovrà rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili in materia di fornitura, vendita, trasferimento, trasbordo, esportazione, ritrasferimento o riesportazione dei Prodotti, compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle Restrizioni commerciali. A scanso di equivoci, tutte le leggi e i regolamenti applicabili potrebbero includere quelli provenienti dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, dall'OSCE o dagli Stati Uniti d'America.

11.2. Il Cliente non farà rischiare a Michelin, direttamente o indirettamente, alcuna potenziale violazione di qualsiasi Restrizione commerciale applicabile. Inoltre, il Cliente non fornirà, venderà, trasferirà, trasborderà, esporterà, ritrasferirà, riesporterà, renderà altrimenti disponibile o utilizzerà alcun Prodotto fornito da Michelin al fine di aggirare, eludere o evitare qualsiasi Restrizione commerciale applicabile.

11.3. Qualora Michelin abbia ragionevoli motivi per sospettare che un Prodotto possa essere o sia stato fornito, venduto, trasferito, trasbordato, esportato, ritrasferito, riesportato, reso altrimenti disponibile in una giurisdizione oggetto di Restrizioni commerciali pertinenti, o a una Persona soggetta a restrizioni, o per un uso, uno scopo o un'attività vietati o altrimenti limitati dalle Restrizioni commerciali, Michelin si riserva il diritto di:

11.3.1. sospendere immediatamente la propria prestazione ai sensi delle Contratto o di qualsiasi altro rapporto contrattuale;

11.3.2. richiedere al Cliente ulteriori informazioni o prove documentali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, licenze, certificati di utente finale, documentazione di spedizione o commerciale, al fine di verificare l'uso o gli utenti finali dei Prodotti; oppure

11.3.3. adottare qualsiasi altra misura appropriata in merito ai propri rapporti commerciali con il Cliente.

11.4. Il Cliente certifica che, alla data delle Contratto, né il Cliente, né alcuna società del gruppo del Cliente, né alcuno dei rispettivi direttori o funzionari è una Persona soggetta a restrizioni. Il Cliente comunicherà immediatamente a Michelin se uno dei suddetti soggetti diventi una Persona soggetta a restrizioni.

11.5. **Sanzioni e controllo delle esportazioni in Russia, Bielorussia e regioni sanzionate dell'Ucraina (la regione della Crimea e gli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia o qualsiasi altra regione dell'Ucraina che potrebbe essere sanzionata in futuro):**

11.5.1. Il Cliente non venderà, esporterà o riesporterà, transiterà, direttamente o indirettamente, verso, all'interno o attraverso, o per l'uso in Russia o Bielorussia o nelle Regioni Sanzionate dell'Ucraina, qualsiasi merce o tecnologia fornita ai sensi di o in connessione con le Contratto che rientrino nell'ambito dei regimi sanzionatori imposti dalle giurisdizioni competenti (in particolare Stati Uniti d'America, Unione Europea, Canada, Regno Unito) applicabili ai territori sopra elencati. Il Cliente non intraprenderà alcuna azione che possa esporre le entità o i dipendenti del Gruppo Michelin a potenziali responsabilità ai sensi delle stesse misure sanzionatorie. A scanso di equivoci, al Cliente che riceve prodotti di origine statunitense/con giurisdizione statunitense è vietato esportare, riesportare, trasferire, direttamente o indirettamente, tali prodotti all'interno o attraverso, o per l'uso nei Paesi e i territori sopra elencati.

11.5.2. Il Cliente si impegna a fare del suo meglio per garantire che lo scopo del paragrafo 11.5.1. sia rispettato da eventuali terzi a valle della catena commerciale, compresi eventuali rivenditori.

11.5.3. Il Cliente dovrà istituire e mantenere un adeguato meccanismo di monitoraggio per individuare qualsiasi comportamento da parte di terzi a valle della catena commerciale, compresi eventuali rivenditori, che possa contravvenire all'obiettivo del paragrafo 11.5.1. Il Cliente è inoltre consapevole dei potenziali rischi legali punitivi connessi all'elusione delle sanzioni imposte contro tali paesi o regioni utilizzando paesi terzi che non impongono sanzioni contro tali paesi o regioni. Di conseguenza, il Cliente si impegna a svolgere un'adeguata due diligence, compresa l'individuazione di bandiere rosse, sull'uso o sul commercio di qualsiasi prodotto o servizio del Gruppo Michelin per evitare di coinvolgere prodotti,

servizi, società o dipendenti del Gruppo Michelin in transazioni o attività che possa esporli a potenziali responsabilità ai sensi dei regimi sanzionatori applicabili.

11.5.4. Qualsiasi violazione dei paragrafi 11.5.1, 11.5.2. o 11.5.3. costituirà una violazione sostanziale di un elemento essenziale delle Contratto, e Michelin avrà il diritto di cercare rimedi adeguati e di intraprendere azioni appropriate, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- sospensione immediata delle Contratto; e/o
- la risoluzione immediata delle Contratto; e
- una penale fino al 100% del (i) valore totale del contratto o (ii) del prezzo dei beni e servizi venduti o esportati, a seconda di quale sia il più alto.

11.5.5. Il Cliente dovrà informare immediatamente Michelin di qualsiasi informazione o conoscenza che indichi la mancata osservanza dei paragrafi 11.5.1., 11.5.2. o 11.5.3., in particolare di qualsiasi attività pertinente da parte di terzi che possa contravvenire allo scopo del paragrafo 11.5.1. Il Cliente metterà a disposizione di Michelin qualsiasi informazione relativa al rispetto degli obblighi di cui ai paragrafi 11.5.1., 11.5.2. e 11.5.3. non appena ragionevolmente possibile dopo la richiesta scritta di tali informazioni.

11.6. Il Cliente dovrà indennizzare e tenere indenne Michelin da qualsiasi perdita, costo, reclamo, causa, danno, responsabilità e spesa, comprese le spese legali, qualsiasi spesa di contenzioso o transazione e le spese processuali, derivanti da qualsiasi inosservanza delle Restrizioni Commerciali o delle Posizioni del Gruppo Michelin da parte del Cliente. Il Cliente sarà responsabile di qualsiasi atto o omissione del Cliente, dei suoi funzionari, dipendenti, Affiliate, agenti, fornitori o subappaltatori a qualsiasi livello, nell'esecuzione di qualsiasi suo obbligo ai sensi della presente sezione 11.

11.7. Il Cliente rispetterà le Posizioni del Gruppo Michelin, che possono contenere disposizioni più restrittive rispetto alle Restrizioni Commerciali qui definite.

12. RISOLUZIONE.

12.1. Risoluzione per comodità. Senza pregiudicare qualsiasi altro diritto o rimedio a sua disposizione, e nella misura consentita dalla legge obbligatoria applicabile, Michelin può risolvere le Contratto senza causa, in qualsiasi momento e senza alcun costo, con un preavviso scritto al Cliente di trenta (30) Giorni di Calendario dalla disdetta.

12.2. Risoluzione per violazione materiale. Senza pregiudicare qualsiasi altro diritto o rimedio a disposizione di Michelin, se il Cliente viola materialmente i suoi obblighi ai sensi delle Contratto, Michelin può risolvere le Contratto e qualsiasi altro rapporto contrattuale con effetto immediato dandone comunicazione scritta al Cliente:

- 12.2.1.** se il Cliente non pone rimedio a tale violazione materiale entro quattordici (14) Giorni di Calendario dalla notifica scritta da parte di Michelin; ovvero
- 12.2.2.** nel caso in cui la violazione materiale del Cliente è impossibile da sanare, come stabilito da Michelin a sua esclusiva discrezione.

12.3. Risoluzione per scioglimento. Ciascuna delle Parti può risolvere le Contratto e/o qualsiasi altro rapporto contrattuale tra le Parti, immediatamente senza preavviso, in caso di scioglimento di una delle Parti, sia per legge che in altro modo.

12.4. Risoluzione per fallimento. Nella misura consentita dalla legge obbligatoria applicabile, ciascuna Parte può risolvere le Contratto e/o qualsiasi altro rapporto contrattuale tra le Parti, immediatamente senza preavviso, se, a parere della Parte che risolve, l'altra Parte, la sua proprietà, o qualsiasi componente o garante dell'attività di tale Parte diventa insolvente o rischia di diventare insolvente.

12.5. Diritto di Michelin di cessare la propria attività per cambiamento di Controllo o cessione. Michelin può risolvere le Contratto e/o qualsiasi altro rapporto contrattuale tra le Parti immediatamente a seguito di:

- 12.5.1.** qualsiasi cambiamento di Controllo del Cliente, come definito dalla legge obbligatoria applicabile, a meno che, prima del verificarsi di tale cambiamento di Controllo, Michelin sia informato della modifica per iscritto e dia approvazione scritta; oppure
- 12.5.2.** qualsiasi tentativo di cessione da parte del Cliente delle Contratto o di qualsiasi diritto o interesse derivante dalle Contratto senza il previo consenso scritto di Michelin.

12.6. Effetti della risoluzione. In caso di risoluzione delle Contratto per qualsiasi motivo, il Cliente si asterrà immediatamente dall'utilizzare i Marchi in qualsiasi forma, fatto salvo il diritto del Cliente di vendere i Prodotti ancora presenti nel suo stock sino alla data di cessazione delle Contratto.

12.7. Il Cliente si impegna a rimuovere e a restituire a Michelin, entro trenta (30) Giorni di Calendario dalla risoluzione delle Contratto avvenuta per qualsiasi ragione, tutti i cartelli e le insegne contenenti i Marchi presenti in qualsiasi sito del Cliente e tutti i documenti forniti da Michelin. Il Cliente accetta espressamente che è concessa a Michelin la facoltà di procedere, a spese del Cliente, allo smontaggio di tali cartelli e insegne, trascorso il periodo di trenta (30) Giorni di Calendario senza che il Cliente abbia smontato i cartelli contenenti i Marchi.

12.8. Tutte le somme dovute dal Cliente a Michelin o viceversa diventano immediatamente esigibili e pagabili. Per garantire un pagamento tempestivo, ciascuna Parte si impegna a cooperare e a collaborare con l'altra per determinare e trattare tutti gli importi dovuti. Michelin ha il diritto di applicare qualsiasi importo



dovuto da Michelin o da qualsiasi Affiliata (inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo, crediti, bonus o sconti maturati o dovuti ai sensi delle Contratto) al Cliente (o a qualsiasi persona o entità affiliata al Cliente) in riduzione degli importi dovuti a Michelin.

13. RISERVATEZZA.

13.1. Fatto salvo quanto previsto al punto 13.4, ciascuna Parte accetta di non divulgare a nessuna persona le Informazioni Riservate di/o relative all'altra Parte che le sono state comunicate o di cui è entrata in suo possesso a seguito dell'esecuzione delle Contratto o di altri rapporti contrattuali tra le Parti per la durata delle Contratto o di altri rapporti contrattuali tra le Parti e per un ulteriore periodo di due (2) anni dalla cessazione dei suddetti rapporti contrattuali tra le Parti.

13.2. Le Informazioni Riservate possono essere utilizzate solo da ciascuna Parte per adempiere allo scopo delle Contratto e possono essere condivise solo con dipendenti, Affiliate e agenti delle Parti per perseguire lo scopo delle Contratto. Al fine di evitare dubbi e ai sensi delle norme e dei regolamenti antitrust applicabili, i distributori sono considerati come terzi e quindi esclusi dalla definizione di Affiliata della presente sezione 13.

13.3. Ciascuna Parte proteggerà le Informazioni Riservate utilizzando lo stesso grado di cura che impiega per le proprie informazioni simili, e in ogni caso con un ragionevole grado di cura.

13.4. Nessuna disposizione delle Contratto vieta la divulgazione di informazioni che: (i) sono già di pubblico dominio; (ii) diventano di pubblico dominio dopo la divulgazione alla Parte ricevente se non a seguito di un illecito atto di tale Parte; (iii) sono state ricevute da un terzo a condizione che non siano state acquisite direttamente o indirettamente da tale terzo dalla Parte ricevente; o (iv) si è tenuti a divulgare dalla legge o da qualsiasi ente governativo o di regolamentazione o agenzia.

14. GARANZIA E RITIRO DEL PRODOTTO.

14.1. **In generale.** Michelin rispetterà le leggi locali e le dichiarazioni di garanzia limitata fornite con i Prodotti o altrimenti messe a disposizione del Cliente.

14.2. Se non diversamente indicato nel relativo documento di garanzia del Prodotto, la garanzia del Prodotto decorrerà dalla data di consegna dei Prodotti al Cliente.

14.3. Nella misura in cui applicabile, il Cliente si impegna a essere l'intermediario per quanto riguarda i reclami dei suoi utenti finali/clienti, e Michelin si impegnerà direttamente con il Cliente per quanto riguarda eventuali richieste di garanzia.

14.4. La garanzia del Prodotto non si applica a resi o reclami basati su circostanze derivanti dalla gestione, dall'assemblaggio, dalla messa in servizio, dall'utilizzo o dall'assistenza dei Prodotti

da parte del Cliente in modo non conforme alle Contratto o alle informazioni sui prodotti Michelin.

14.5. **Richiamo del prodotto.** Il Cliente e Michelin si impegnano a rispettare e a seguire le leggi applicabili in materia di procedure e requisiti per il ritiro dei Prodotti.

15. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ.

15.1. Indipendentemente dal fondamento della responsabilità, eventuali richieste di risarcimento da parte del Cliente saranno soggette alle limitazioni indicate nella presente sezione 15.

15.2. Nella misura consentita dalla legge obbligatoria applicabile, Michelin non potrà essere ritenuta responsabile per perdite, danni o penali subiti dal Cliente:

15.2.1. derivanti da qualsiasi ritardo, guasto o incapacità di fornire o consegnare qualsiasi Prodotto, inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a qualsiasi carenza di materie prime; ovvero

15.2.2. derivante o in relazione all'adempimento degli obblighi del Cliente nei confronti di terzi.

15.3. LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ. FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DAL PUNTO 15.4 (Liberatoria), E SE NON DIVERSAMENTE VIETATO DALLA LEGGE OBBLIGATORIA APPLICABILE, LA RESPONSABILITÀ TOTALE DI CAMSO NEI CONFRONTI DEL CLIENTE PER TUTTI I DANNI DIRETTI SUBITI DAL CLIENTE AI SENSI DELLE CONTRATTO NON SUPERA L'EFFETTIVO DANNO SUBITO DAL CLIENTE CHE IN OGNI CASO SI LIMITA ALL'IMPORTO TOTALE FATTURATO DA CAMSO AL CLIENTE PER I DODICI (12) MESI PRECEDENTI LA DATA DEL DANNO. IN NESSUN CASO UNA PARTE È RESPONSABILE NEI CONFRONTI DELL'ALTRA PER DANNI CONSEGUENTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI, ESEMPLARI, TRIPPLICATI, PUNITIVI, MULTIPLI O ACCRESCIUTI, O PER PERDITE DI PROFITTO, MANCATI INTROITI, O DIMINUZIONI DI VALORE, DERIVANTI DA O RELATIVI ALLE PRESENTI CONTRATTO DI CONTRATTO O ALLE PRESTAZIONI DI UNA DELLE PARTI DI SEGUITO ESPOSTE.

15.4. LIBERATORIA. MICHELIN NON GARANTISCE CHE QUALSIASI PIATTAFORMA ONLINE UTILIZZATA PER ORDINARE PRODOTTI (O QUALSIASI DATO O INFORMAZIONE MESSA A DISPOSIZIONE TRAMITE TALE PIATTAFORMA) SIA ININTERROTTA, SICURA, ACCURATA, COMPLETA, PRIVA DI ERRORI, ESENTE DA VIRUS O CODICE NOCIVO O COMPATIBILE CON ALTRI SISTEMI O CHE FUNZIONI CON ALTRI SISTEMI, SOFTWARE O SERVIZI; NÉ FORNISCE ALCUNA GARANZIA SUI RISULTATI CHE POSSONO ESSERE OTTENUTI DALL'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA.

15.5. La limitazione di responsabilità di cui alla presente sezione 15 non si applica nei seguenti casi:

- 15.5.1. morte o lesioni personali causate da atti intenzionali o da negligenza grave di Michelin;
- 15.5.2. danni derivanti direttamente dalla frode o dal rifiuto intenzionale delle Contratto da parte di Michelin;
- 15.5.3. qualsiasi altra responsabilità che non può essere esclusa o limitata ai sensi della legge obbligatoria applicabile; e/o
- 15.5.4. l'obbligo di una Parte di indennizzare e difendere l'altra da determinate richieste di risarcimento di terzi.

15.6. **Limiti di azione.** Nella misura consentita dalla legge obbligatoria applicabile, nessuna causa o reclamo basato su qualsiasi rivendicazione legale, indipendentemente dalla forma, derivante da o in qualsiasi modo connessa alle Contratto, può essere intentata dal Cliente (o da qualsiasi parte che rivendichi da, attraverso o per conto del Cliente) più di un (1) anno dopo l'evento che ha dato origine a tale reclamo.

16. INDENNITÀ.

16.1. **Indennizzo da parte del Cliente.** Il Cliente dovrà tenere indenne Michelin da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, reclamo, costo o spese vive (incluse le spese legali) sostenute da Michelin in relazione alle Contratto e/o ad altri rapporti contrattuali tra le Parti, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- 16.1.1. qualsiasi uso, abuso, distribuzione o redistribuzione o altre azioni intraprese (o non intraprese) dal Cliente, dai suoi funzionari, dipendenti, Affiliate, agenti, fornitori o subappaltatori;
- 16.1.2. mancato ottenimento da parte del Cliente dei relativi permessi, licenze e/o approvazioni commerciali;
- 16.1.3. il mancato pagamento tempestivo da parte del Cliente di qualsiasi imposta sulle vendite, sulle accise, sul reddito o di altro tipo, o il mancato deposito corretto da parte del Cliente di qualsiasi dichiarazione fiscale richiesta; e/o
- 16.1.4. violazione da parte del Cliente delle Contratto e/o di qualsiasi altro rapporto contrattuale tra le Parti,

salvo nella misura in cui tali perdite siano causate da frode, grave negligenza o dolo di Michelin nell'adempimento dei propri obblighi ai sensi delle Contratto e di qualsiasi altro rapporto contrattuale.

16.2. **Indennizzo della proprietà intellettuale.** Michelin terrà indenne il Cliente da eventuali perdite, danni, responsabilità, reclami, costi o spese vive (comprese le spese legali) sostenute dal Cliente a causa di qualsiasi reclamo o azione legale in cui si sostenga che l'uso dei Marchi o la vendita dei Prodotti violino marchi, diritti d'autore o brevetti di terzi, a condizione tuttavia che:

- 16.2.1. la presente sezione 16 non copre, e Michelin non ha alcun obbligo ai sensi del presente punto, le richieste di risarcimento per violazione o le azioni legali derivanti dal mancato utilizzo dei Marchi o dei Prodotti da parte del Cliente in conformità alle Contratto o ad altri rapporti contrattuali; e
- 16.2.2. il Cliente dovrà comunicare tempestivamente a Michelin il reclamo o la causa che ha dato origine a tale obbligo; e
- 16.2.3. Michelin avrà il controllo esclusivo della difesa e di tutte le trattative per la risoluzione di tale reclamo o causa. Il Cliente dovrà collaborare con Michelin nella difesa o nella risoluzione di tali richieste di risarcimento o cause legali.

16.3. Se viene presentata o è probabile che venga presentata una richiesta di risarcimento o un'azione legale per la quale Michelin è tenuta a indennizzare il Cliente ai sensi della presente sezione 16, Michelin può richiedere al Cliente di interrompere immediatamente l'uso dei Marchi e/o la vendita dei Prodotti e il Cliente dovrà conformarsi a tale richiesta.

16.4. Il Cliente terrà indenne Michelin da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, reclamo, costo o spese vive (comprese eventuali spese legali) sostenute da Michelin a seguito di qualsiasi reclamo o causa che sostenga che l'uso dei Dati del Cliente in conformità alle Contratto violi qualsiasi marchio, copyright, brevetto di terzi o altro diritto di proprietà intellettuale.

16.5. La presente sezione 16 stabilisce l'intera responsabilità potenziale di ciascuna Parte e l'unico ed esclusivo rimedio dell'altra Parte per le rivendicazioni o le azioni legali di terzi basate sulla violazione dei diritti di proprietà intellettuale di tali terzi.

16.6. La presente sezione 16 resterà in vigore anche dopo la risoluzione delle Contratto.

17. UTILIZZO DEI DATI DEI CLIENTI E LA PROTEZIONE DEI DATI.

17.1. DATI DEI CLIENTI.

17.1.1. **Garanzie del Cliente.** Il Cliente dichiara e garantisce che tutti i Dati del Cliente forniti e/o caricati su Michelin sono veritieri, accurati, aggiornati e completi sotto tutti i punti di vista.

17.1.2. **Diritto all'utilizzo dei Dati del Cliente.** Il Cliente autorizza espressamente Michelin e le sue Affiliate e/o i suoi subappaltatori, direttamente o indirettamente tramite terzi appaltatori, a conservare, accedere, elaborare, copiare, eseguire, eliminare e/o cancellare i Dati del Cliente (compresi, a scanso di equivoci, i dati personali del Cliente) memorizzati in una banca dati di Michelin nella misura in cui si riferiscono ai Prodotti forniti da Michelin e/o nella

misura in cui sono necessari per l'attuazione di qualsiasi obbligo previsto dalle Contratto. Allo stesso modo, il Cliente autorizza Michelin e/o le sue Affiliate e/o i suoi subappaltatori a eliminare e/o cancellare i Dati del Cliente che non presentano le necessarie garanzie in relazione ai Prodotti forniti da Michelin (o in caso di ragionevole dubbio) o in conformità alle disposizioni di legge applicabili.

17.1.3. Diritto di utilizzo dei Dati Tecnici. I Dati Tecnici possono essere utilizzati in tutto il mondo da Michelin, dalle sue Affiliate e/o dai suoi subappaltatori al fine di:

- (i) attuare i propri obblighi ai sensi delle Contratto;
- (ii) offrire al Cliente servizi aggiuntivi quali la propria reportistica individualizzata contro i dati consolidati; e/o
- (iii) creare e/o ampliare qualsiasi banca dati che possa essere utilizzata per la segnalazione di dati consolidati, statistiche, analisi di riferimento e/o di benchmark, finalità di marketing, ricerca, e/o future finalità di sviluppo del prodotto mentre le Contratto sono in vigore e in qualsiasi momento successivo nel contesto di Michelin e delle sue Affiliate e/o dei suoi subappaltatori, a condizione che tali Dati Tecnici siano resi anonimi (fermo restando che nessun collegamento diretto o indiretto può essere fatto tra tali dati e il Cliente).

17.1.4. Fatta eccezione per i diritti concessi di cui al precedente punto 17.1.3 (iii), che sono concessi per la durata massima legale della protezione dei diritti di proprietà intellettuale, il diritto di utilizzare i Dati Tecnici scadrà al termine delle Contratto, indipendentemente dalla causa.

17.2. PROTEZIONE DEI DATI.

17.2.1. Ciascuna Parte si impegna, per le operazioni di trattamento dei dati personali che svolge per le proprie finalità ai sensi e nell'ambito delle Contratto, a rispettare tutti gli obblighi derivanti dall'applicazione di qualsiasi normativa in materia di protezione dei dati e della privacy in vigore e di volta in volta modificato, che possa applicarsi ai dati personali trattati, compresi quelli del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679) e dei suoi eventuali aggiornamenti e delle leggi locali vigenti, o di qualsiasi altra legislazione in materia di protezione dei dati applicabile al di fuori dell'Unione Europea (congiuntamente la "**Normativa sulla protezione dei dati**").

17.2.2. Il Cliente prende atto che Michelin, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ricevuti dal Cliente, tratta i dati personali ai fini della gestione

delle operazioni relative al rapporto contrattuale con i propri Clienti, nel rispetto della Normativa sulla protezione dei dati. Il trattamento si basa sul legittimo interesse di Michelin relativo all'esecuzione delle Contratto. Di conseguenza, se non diversamente previsto dalla Normativa sulla protezione dei dati applicabile, il Cliente si impegna a informare gli interessati (ad esempio, i propri dipendenti) di tale trattamento dei dati personali ed eventuali dati personali trattati ai sensi delle Contratto vengono conservati per la durata del rapporto contrattuale più i termini di prescrizione legali.

17.2.3. I dati trattati possono essere utilizzati dai dipartimenti competenti di Michelin e, se del caso, dai suoi sub-responsabili del trattamento, alcuni dei quali potrebbero trovarsi al di fuori del paese di origine dei dati personali, come l'UE, gli USA e l'India. Al fine di fornire adeguate garanzie per il trasferimento di tali dati personali, tra Michelin e i suoi sub-responsabili sono stati sottoscritti accordi transfrontalieri di trasferimento dei dati che incorporano le clausole standard della Commissione Europea. Anche all'interno del Gruppo Michelin possono avvenire i trasferimenti e sono disciplinati dal Regolamento Aziendale Vincolante del Gruppo Michelin, convalidato dall'Autorità Francese per la Protezione dei Dati (disponibili su www.michelin.com).

17.2.4. Qualora i dati personali siano trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo, Michelin garantirà l'implementazione e/o l'adozione di adeguate garanzie, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le Clausole Contrattuali Standard.

17.2.5. Nella misura prevista dalla legge obbligatoria applicabile, gli interessati beneficiano, alle condizioni previste dalla legge, del diritto di accesso, rettifica, portabilità, limitazione del trattamento, opposizione per motivi legittimi e cancellazione. Gli interessati che desiderano esercitare i propri diritti devono contattare Michelin. Se le richieste dell'interessato non sono soddisfatte, questo può presentare un reclamo all'autorità competente per la protezione dei dati.

18. FORZA MAGGIORE.

18.1. Impatto delle cause di forza maggiore. Ciascuna Parte sarà sollevata dalla responsabilità per il mancato adempimento di qualsiasi obbligo previsto ai sensi delle Contratto durante tale periodo e nella misura in cui l'adempimento dovuto da parte di tale Parte sia impedito a causa di un evento di forza maggiore.

18.2. Nella misura consentita dalla legge o dai regolamenti applicabili, il Cliente non sarà esonerato dall'obbligo di



effettuare pagamenti a Michelin a causa di eventi di forza maggiore.

18.3. Avviso e obbligo di mitigazione. Il Cliente che desidera invocare un Evento di Forza Maggiore ai sensi delle Contratto dovrà darne comunicazione a Michelin il prima possibile e comunque non oltre (30) Giorni di Calendario dall'inizio di tale Evento di Forza Maggiore. Il Cliente non sarà esonerato dalla responsabilità per eventuali inadempimenti causati da tale Evento di Forza Maggiore in caso di mancata notifica a Michelin ai sensi del presente punto 18.3.

18.4. Entrambe le Parti compiranno ogni ragionevole sforzo per prevenire e ridurre l'effetto di qualsiasi inadempimento delle Contratto causato da un Evento di Forza Maggiore. In caso di carenza di produzione o di fornitura di Prodotti per qualsiasi motivo, fatta salva la legge obbligatoria applicabile, Michelin si riserva il diritto di assegnare la fornitura dei Prodotti a sé stessa e ad altri clienti a sua esclusiva discrezione, senza incorrere in alcuna responsabilità nei confronti del Cliente derivante da ciò.

19. LEGGE APPLICABILE, GIURISDIZIONE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.

19.1. Le Contratto saranno disciplinate dalle leggi vigenti nel territorio in cui ha sede l'entità Michelin che emette le Contratto.

19.2. Se del caso, è esclusa l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci.

19.3. In caso di controversia derivante da o connessa alle Contratto, e prima di intentare qualsiasi azione presso un Tribunale della giurisdizione competente, le Parti possono tentare in buona fede di risolvere tale controversia entro trenta (30) giorni di Calendario mediante negoziazione tra i rappresentanti di ogni Parte che hanno l'autorità di risolvere la controversia.

19.4. In deroga al precedente punto 19.3, nel caso in cui una controversia non possa essere risolta attraverso la negoziazione, sarà competente il Tribunale del luogo in cui si trova la sede dell'entità Michelin che sottoscrive le Contratto.

19.5. Ferme restando le altre disposizioni della presente sezione 19, nella misura consentita dalla legge obbligatoria applicabile, Michelin può anche chiedere un'equa riparazione o provvedimento provvisorio presso un Tribunale della giurisdizione competente.

20. TERMINI VARI.

20.1. Subappalto. Michelin può subappaltare tutti o parte dei suoi obblighi ai sensi delle Contratto senza darne preavviso al Cliente. In deroga a quanto precede, Michelin sarà responsabile degli atti e delle omissioni di tali subappaltatori.

20.2. Assegnazione. Il Cliente non può cedere le Contratto, né alcuno dei suoi diritti o obblighi ai sensi dello stesso, senza il previo consenso scritto di Michelin. Qualsiasi cessione da parte del Cliente sarà nulla. Michelin ha diritto di cedere le Contratto e i relativi diritti e interessi possono essere ceduti in qualsiasi momento da Michelin a un'Affiliata.

20.3. Sopravvivenza. Tutti gli obblighi delle Parti in materia di pagamento, rimborso, indennizzo, garanzia e qualsiasi disposizione destinata a entrare o rimanere in vigore, nonché tutti gli obblighi previsti dalle Contratto che sorgeranno successivamente alla cessazione delle Contratto, sopravvivranno a qualsiasi risoluzione o scadenza delle Contratto.

20.4. Separabilità. Se una sezione o parte di una sezione delle Contratto viene dichiarata illegale, nulla o inapplicabile, tale illegalità, nullità o inapplicabilità non influirà sulla legalità, validità o applicabilità delle altre clausole contrattuali. Le Parti dovranno negoziare in buona fede per sostituire le clausole non valide con altre valide, al fine di raggiungere lo scopo commerciale o aziendale previsto per la clausola illegale, nulla o inapplicabile.

20.5. Lingua e Comunicazioni. Le Contratto sono state redatte nella lingua del luogo in cui ha sede l'entità Michelin che rilascia le Contratto. Tutti gli avvisi e le altre comunicazioni richieste o consentite ai sensi delle Contratto e di qualsiasi altro rapporto contrattuale tra le Parti dovranno essere effettuate in forma scritta nella lingua delle Contratto, una lingua concordata di comune accordo dalle Parti o accompagnati da una traduzione certificata; tali avvisi e comunicazioni richieste o consentite ai sensi delle Contratto e di qualsiasi altro rapporto contrattuale tra le Parti redatti con le modalità di cui alla presente sezione, saranno valide, a condizione che vengano inviati agli indirizzi indicati nell'introduzione delle Contratto (o ad altri indirizzi che le Parti si saranno comunicate per iscritto) tramite corriere, posta raccomandata, espressa o raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di conflitto tra un avviso nella lingua delle Contratto e la sua traduzione certificata, prevarrà la versione dell'avviso nella lingua delle Contratto. Ciascuna Parte può modificare il proprio indirizzo per tali comunicazioni dandone adeguata comunicazione scritta all'altra Parte in conformità alla presente sezione 20.5.

20.6. Diritto di revisione contabile. Il Cliente si impegna a fornire a Michelin, su richiesta, documenti finanziari e altra documentazione ragionevolmente necessaria per consentire a Michelin di verificare che il Cliente abbia adempiuto ai propri obblighi di cui alle Contratto. Tali atti e documenti saranno conservati dal Cliente per un minimo di cinque (5) anni dopo la scadenza o la cessazione delle Contratto. Il Cliente accetta che tutti i registri e la documentazione saranno messi a disposizione di Michelin per la verifica su preavviso scritto di settantadue (72) ore da parte di Michelin o del suo revisore esterno. Qualsiasi verifica in loco sarà condotta durante il normale orario di lavoro del Cliente. Michelin si riserva il diritto di revocare immediatamente tutti i vantaggi previsti dalle Contratto qualora il Cliente non fornisca una documentazione di supporto a soddisfazione di Michelin.



20.7. Interezza dell'accordo. Le Contratto e tutto ciò che vi è incorporato per riferimento costituiscono l'intero accordo tra le Parti e sostituiscono tutti i precedenti documenti scritti o la corrispondenza (se esistente) sull'oggetto delle Contratto.

20.8. Esecuzione/Controparti. Le Contratto possono essere riprodotte in qualsivoglia numero di duplicati, ognuno dei quali, una volta sottoscritto e scambiato, sarà considerato un originale delle Contratto, ma tutti insieme costituiranno lo stesso documento. Le Contratto sono state firmate da rappresentanti debitamente autorizzati delle Parti e la firma elettronica delle Contratto effettuata attraverso i mezzi di Trasmissione Elettronica sarà giuridicamente vincolante come una firma fisica.

20.9. Rapporti tra le Parti. Le Contratto si applicano alla vendita dei Prodotti al Cliente da parte di Michelin e non intendono costituire un rapporto di franchising tra le Parti. Il Cliente non ha pagato un canone di franchising a Michelin e non opera secondo un sistema aziendale fornito da Michelin. Inoltre, le Contratto non devono essere interpretate in modo da creare una joint venture, un'associazione, un partenariato, un'occupazione o un altro rapporto di organizzazione aziendale o di agenzia tra il Cliente e Michelin.

20.10. Rinuncia. La mancata applicazione o il mancato esercizio da parte di una delle Parti di uno dei propri diritti ai sensi di una qualsiasi disposizione delle Contratto non deve essere interpretata come una rinuncia a tali diritti. Nessuna consuetudine, prassi o prassi commerciale costituisce una rinuncia a qualsiasi disposizione delle Contratto.

20.11. Adattamenti. Nella misura consentita dalla legge obbligatoria applicabile, Michelin si riserva il diritto di modificare le Contratto in qualsiasi momento. Le Contratto modificate saranno applicabili dal momento in cui vengono rese disponibili indipendentemente dal metodo di comunicazione. Le Contratto aggiornate applicabili sono disponibili sul sito web di Michelin.

20.12. Conflitti. In caso di conflitto o ambiguità tra le disposizioni delle Contratto e le Condizioni regionali, tale conflitto sarà risolto in base al seguente ordine di precedenza: le Condizioni regionali avranno precedenza sulle Contratto.

20.13. In caso di conflitto o ambiguità tra le disposizioni delle Contratto, le Condizioni regionali e la documentazione del Cliente (come ordini, condizioni generali di acquisto, ecc.) le Contratto e le Condizioni regionali prevarranno.

CONDIZIONI REGIONALI | SVIZZERA

Le presenti Condizioni Regionali si applicano in Svizzera. In caso di conflitto tra le Condizioni di vendita di Michelin Suisse SA e le presenti Condizioni regionali, prevarranno le presenti Condizioni regionali.

Per riferimento a una clausola si intende il riferimento a una clausola delle Condizioni, se non diversamente specificato.

1. PREMESSA.

Nel PREMessa è completato dalla seguente formulazione:
*Le Condizioni si considerano accettate attraverso l'utilizzazione del servizio di gestione della carcassa.
Condizioni dell'acquirente suppletive, contrarie o di altro tenore non sono valide, anche se non le contestiamo espressamente; esse valgono solo se e nella misura in cui sono state da noi riconosciute per iscritto nel singolo caso. I presenti termini e condizioni si applicano, indipendentemente dal modo in cui sono venuti a conoscenza del cliente, dal momento in cui il cliente li ha conosciuti o avrebbe dovuto conoscerli.*

2. INTERPRETAZIONE.

La definizione di "Cliente" nel punto 1.1 (Definizioni) è sostituita dalla seguente:

Cliente: *commerciante con cui abbiamo una relazione commerciale in corso e grandi consumatori commerciali.*

La definizione di "Prodotti" nel punto 1.1 (Definizioni) è sostituita dalla seguente:

Prodotti: *tutti i prodotti commercializzati da Michelin, come ad es., i pneumatici nuovi e i pneumatici rinnovati e i servizi forniti:*

- *tutte le merci offerte (ad es. pneumatici nuovi, pneumatici ricostruiti, accessori), nonché*
- *servizi (come ad es. la ricostruzione di pneumatici).*

3. MODALITÀ, ACCETTAZIONE E CONSEGNA DEGLI ORDINI.

a) Punto 2.2 (Accettazione) è completato dalla seguente formulazione:

Ordinazioni dell'acquirente in entrata vengono verificate e elaborate solo per quanto attiene al tipo e alla quantità della merce ordinata. Informazioni in merito al prezzo e alle condizioni, così come la data e la quantità della fornitura riportate nell'ordinazione, non sono oggetto della nostra conferma.

b) Punto 2.5 (Consegna) è completato dalla seguente formulazione:

L'assunzione nel caso specifico di un impegno a rispettare dei termini di consegna concordati richiede la forma scritta per la sua validità. In ogni caso, questo impegno viene assunto solo a condizione che vi sia un processo di fabbricazione e normali possibilità di trasporto senza intoppi.

c) I punti 2.6 e 2.7 sono sostituiti dai seguenti termini:

2.6 Consegniamo, se non diversamente concordato o stipulato, a nostro rischio all'acquirente franco domicilio (DAP Incoterms® 2020). Lo scarico del veicolo di consegna spetta al conducente, che deve eseguirlo per il termine di scarico concordato. Qualora questo termine non sia stato concordato, il veicolo deve scaricare immediatamente. La merce viene depositata nel luogo di deposito determinato dall'acquirente all'interno della sua area. Se nel caso specifico si richiede la spedizione rapida, i maggiori costi sono a carico dell'acquirente. Non si accorda nessun indennizzo per il ritiro della merce da parte dell'acquirente.

d) Il punto 2.8 diventa il punto 2.7. Ziffera 2.7 è completato dalla seguente formulazione:

Se eccezionalmente riprendiamo della merce, il prezzo netto originariamente calcolato e fatturato sarà accreditato. Inoltre, ci riserviamo il diritto di addebitare i costi della restituzione sotto forma di una somma forfettaria adeguata da determinare.

e) Punto 2.8 è stato aggiunto di recente:

Forniamo il servizio di 3rd Party (di seguito "3P") ai Clienti con un'attività sul posto significativa senza un'attività di rivendita significativa. Attraverso 3P, in caso di indisponibilità di pneumatici nuovi selezionati, il Cliente ha la possibilità di farseli consegnare da un partner Michelin rivenditore o grossista selezionato (entrambi di seguito "fornitore"). Ci riserviamo il diritto di limitare le quantità e i periodi degli ordini a seconda della disponibilità.

Il fornitore soddisfa tutti i requisiti di legge per le attività di commercio elettronico e garantisce la protezione dell'acquirente così come la sicurezza e la crittografia dei dati. Vorremmo sottolineare che non tutti i fornitori presenti sul mercato sono presi in considerazione. La selezione è a nostra esclusiva discrezione.

In caso di indisponibilità di pneumatici nuovi, il Cliente può scegliere, durante il processo d'ordine, tramite telefono, EDI o e-Portal premendo il pulsante corrispondente, la consegna da parte di un fornitore. Il Cliente acconsente così alla trasmissione dei suoi dati memorizzati presso Michelin (nome, azienda, indirizzo di consegna e dati dell'ordine). Michelin trasmette in seguito i suddetti dati direttamente al fornitore. Dopo la trasmissione, il cliente riceve immediatamente un messaggio sullo stato della consegna tramite il sistema. La conclusione del contratto di compravendita avviene tra il Cliente e Michelin.

4. TITOLARITÀ E RISCHIO.

a) Punto 3.1 è sostituita dalla seguente:

I rischi passano all'acquirente al momento della consegna. Qualora si concordi un debito chiedibile in caso di consegna nazionale, i rischi passano all'acquirente nel momento in cui il fornitore mette a disposizione dell'acquirente l'oggetto della consegna (EXW Incoterms® 2020).

Se si concorda una vendita con spedizione, i rischi passano all'acquirente con la consegna della merce alla persona incaricata della spedizione (CIP Incoterms® 2020). Qualora la spedizione venga ritardata per circostanze provenienti dalla sfera dell'acquirente, i rischi passano all'acquirente dal giorno in cui la spedizione è pronta.

b) Punto 3.2 è sostituita dalla seguente:

3.2.1 Ci riserviamo la proprietà di tutta la merce da noi fornita sino al momento in cui tutte le pretese, anche quelle sottoposte a condizioni e future, derivanti dal legame commerciale nei confronti dell'acquirente sono integralmente pagate. Lo stesso vale sino a quando fungiamo da garanti nel quadro della relazione commerciale nei confronti di terzi.

Sino a questo momento, siamo autorizzati a far iscrivere la riserva di proprietà ai sensi dell'art. 715 CC nel

registro della riserva di proprietà presso la sede commerciale dell'acquirente. Con la sua ordinazione l'acquirente dà inoltre il proprio consenso ai sensi dell'art. 4 cpv. 4 del Regolamento concernente l'iscrizione dei patti di riserva della proprietà, di modo che possiamo far iscrivere la riserva di proprietà senza ulteriore collaborazione da parte sua. Nel caso in cui dovessimo successivamente rivendicare, giudizialmente o in via extragiudizaria, il patto di riserva di proprietà nei confronti dell'acquirente o di terzi a tutela dei nostri diritti, abbiamo il diritto di fatturare all'acquirente i costi per l'iscrizione del patto di riserva di proprietà.

3.2.2 In caso di rivendicazione della nostra riserva di proprietà, impregiudicato l'obbligo di pagamento dell'acquirente, abbiamo il diritto di accreditare la merce ripresa.

- i. al prezzo di mercato (= ricavo di rivendita ottenibile) o
- ii. conformemente al punto 8.7 di cui sopra deducendo il minore valore.

In tutti i casi, siamo autorizzati a detrarre dall'accredito i nostri costi di ripresa per l'ammontare del 10% dell'importo accreditato. Resta riservata all'acquirente la prova di un effettivo minor valore e di effettivi costi di ripresa inferiori.

3.2.3 In caso di unione, mescolanza o incorporazione della merce sottoposta a riserva con prodotti che non sono stati forniti da noi, al fine di facilitare la prova, la nostra quota di comproprietà sui prodotti in possesso dell'acquirente viene stabilita, conformemente all'art. 727 ZGB, in maniera che il valore dei nostri prodotti acquisiti negli ultimi 6 mesi prima della rivendicazione dei nostri diritti di riserva viene stabilito per rapporto al valore dei prodotti forniti da terzi nello stesso lasso di tempo. Resta riservata all'acquirente la prova di un'altra quota di comproprietà.

3.2.4 L'acquirente deve assicurare la merce sottoposta a riserva in maniera sufficiente, in particolare contro incendio e furto. Pretese nei confronti dell'assicurazione derivanti da un sinistro alla merce sottoposta a riserva ci vengono già adesso cedute per l'ammontare del valore di sostituzione. L'acquirente deve informare l'assicurazione riguardo alla cessione della pretesa.

3.2.5 L'acquirente ci cede già ora, interamente e con tutti i diritti accessori, sino a saldo completo di tutti i suoi debiti ai sensi del punto 3.2.1., le proprie pretese nei confronti dei suoi compratori derivanti dalla rivendita della merce sottoposta a riserva. L'acquirente si astiene da qualsiasi atto che possa pregiudicare la cessione anticipata concordata, in particolare l'accordo della non cedibilità delle pretese a suo favore risultanti dalla rivendita, nonché l'accredito delle pretese su di una relazione di conto corrente esistente con i suoi compratori. Se tuttavia esiste un rapporto di conto corrente, il credito in conto corrente è considerato a noi ceduto per l'ammontare dei crediti registrati in conto corrente derivanti dalla rivendita delle merci da noi fornite. Lo stesso vale ad avvenuta chiusura per il saldo subentrante al credito di conto corrente.

3.2.6 Nel caso in cui la merce sottoposta a riserva dell'acquirente sia fatturata con altra merce che non ci appartiene o con delle prestazioni da noi non fornite, la cessione della pretesa del prezzo di vendita di cui al punto 3.2.5 si considera pattuita per l'ammontare dell'importo fatturato dall'acquirente al proprio compratore per la merce sottoposta a riserva, imposta sul valore aggiunto inclusa; se il singolo prezzo della nostra merce sottoposta a riserva non è indicato separatamente in questa fattura, la cessione vale per l'ammontare del prezzo da noi calcolato per l'acquirente al momento della fornitura al suo compratore.

Se, con la vendita della merce sottoposta a riserva, l'acquirente fornisce una prestazione connessa con la stessa, come ad es. montaggio, calibrazione, o simili, e sulla fattura la merce sottoposta a riserva e la prestazione non vengono indicate separatamente, ma il valore della fattura viene indicato solo come prezzo totale, in tal caso l'intero credito viene considerato ceduto a noi.

3.2.7 L'acquirente ha il diritto ed è autorizzato a rivendere o ad utilizzare in altro modo la merce sottoposta a riserva solo a condizione che le pretese sopra indicate vengano cedute a noi e che nelle sue copie delle fatture, nei bollettini di consegna o in qualsiasi altro documento, venga indicato il nome dei nostri prodotti.

3.2.8 L'acquirente è autorizzato a incassare le pretese derivanti dalla rivendita, nonostante la cessione. Resta impregiudicato il nostro diritto d'incasso. Possiamo revocare l'autorizzazione ad incassare le pretese, qualora siano adempiute le condizioni di cui al punti 3.2.10. e 3.2.11.

In caso di peggioramento importante della situazione patrimoniale dell'acquirente, come descritto al punto 2.7., l'autorizzazione dell'acquirente a rivendere la merce sottoposta a riserva e a incassare le pretese che ci sono state cedute si estingue. L'acquirente deve in questo caso permettere ai nostri incaricati di prendere nella sua azienda tutte le misure che appaiono adeguate e necessarie a tutelare e rivendicare i nostri diritti derivanti dalla riserva di proprietà.

3.2.9 Se un acquirente desidera vendere o cedere a terzi in factoring, o in un'altra forma di vendita del credito (di seguito solo ancora factoring) le pretese derivanti interamente o parzialmente dalla vendita della nostra merce, questi è tenuto a comunicarcelo preliminarmente chiedendo il nostro consenso.

L'acquirente ci cede già ora le pretese che gli spettano nei confronti del factor derivanti dal contratto di factoring, per l'ammontare del nostro relativo saldo.

Se temiamo che le nostre pretese, risp. i nostri diritti di garanzia, siano pregiudicati o minacciati, possiamo informare il factor in ogni momento in merito ai diritti di garanzia derivanti da questo capitolo e pretendere la prestazione direttamente nei nostri confronti. Se la vendita o la cessione delle pretese avviene senza il nostro consenso, l'acquirente ci deve risarcire i danni che ne conseguono.

Qualora in un caso simile dovessero esserci dubbi riguardo al nostro diritto, l'acquirente s'impegna a dare ordine al factor di versare o di depositare su di un conto fiduciario da noi indicato, sino a chiarimento, gli importi da pagare per l'ammontare del nostro saldo.

Le succitate disposizioni valgono sia in caso di factoring autentico (il factor sopporta il rischio d'insolvenza), sia in caso di falso factoring, nel quale il rischio di perdita resta al venditore dei crediti.

3.2.10 L'acquirente deve comunicarci senza indugio un eventuale pignoramento, o qualsiasi altro pregiudizio dei nostri diritti di riserva di proprietà risp. di garanzia da parte di terzi, e confermare per iscritto sia a terzi sia a noi questi diritti.

All'acquirente è vietato impegnare, trasferire risp. cedere la garanzia di questi diritti.

3.2.11 Se il valore delle garanzie esistenti a nostro favore (per quanto concerne i diritti di riserva della proprietà, è determinante il valore della fattura della merce sottoposta a riserva) supera complessivamente le nostre pretese in maniera persistente per più del 20%, siamo tenuti, su richiesta dell'acquirente, a liberare delle garanzie a nostra scelta.

5. PROPRIETÀ INTELLETTUALE E DIVIETO PER IL CLIENTE DI DIFFONDERE I PRODOTTI CON MARCHI MICHELIN.

Punto 5.1.10 non si applica in questi Condizioni Regionali.

6. ACCETTAZIONE O RIFIUTO DEI PRODOTTI DA PARTE DEL CLIENTE.

Punto 6.1 è completato dalla seguente formulazione:

Art. 201 CO si applica all'obbligo di verifica e die avviso. L'acquirente è obbligato a concedere all'autista, su sua richiesta, l'accesso al luogo di scarico per controllare la quantità scaricata, a condizione che abbia un'attrezzatura di protezione personale sufficiente e che rispetti qualsiasi regolamento aziendale interno.

7. PREZZI, FATTURAZIONE E TASSE.

Punto 7.2 (Prezzi) è completato dalla seguente formulazione: Se il tempo della prestazione o di consegna dall'ordinazione è inferiore ai quattro mesi e in questo lasso di tempo si verifica un aumento di prezzo, l'acquirente ha il diritto di ritirare la propria ordinazione. Il ritiro ci deve essere comunicato per iscritto immediatamente dopo la comunicazione dell'aumento di prezzo e prima della fornitura.

8. PAGAMENTO.

a) Punto 8.1 è sostituita dalla seguente:

Le nostre fatture e i nostri accrediti sono esigibili entro 30 giorni dalla data della fattura, salvo indicazione contraria sulla fattura risp. sull'avviso di accredito, o nel contratto. In caso di mora dell'acquirente, il pagamento di tutte le pretese pendenti, indipendentemente dalle scadenze, diviene immediatamente esigibile.

b) Punto 8.3 è sostituita dalla seguente:

Di principio ci riserviamo di accettare gli assegni, non accettiamo assegni retrodatati. Gli assegni valgono come pagamento in contanti solo se sono in nostro possesso entro i termini di pagamento. Gli assegni vengono accettati solo con riserva dell'accredito corretto dell'importo complessivo. Eventuali costi, più la corrispondente imposta sul valore aggiunto, sono a carico dell'acquirente. Non assumiamo alcuna responsabilità per la notifica e la presentazione di reclami corrette.

c) Punto 8.5 è completato dalla seguente formulazione:

L'acquirente deve notificare per iscritto eventuali reclami riguardo alla fattura o al suo importo (ad es. a causa di fornitura mancata o incompleta) a Michelin Suisse SA, Route Jo Siffert 36, Z.I. 3, Casella postale, CH-1762 Givisiez (ricezione del reclamo). Ad avvenuto pagamento senza riserve o una volta trascorso il termine senza che sia stata eseguita una notifica scritta, sono esclusi reclami dell'acquirente riguardo alla fattura.

d) Punto 8.7 è completato dalla seguente formulazione:

Ci riserviamo l'annullamento della concessione del credito, anche entro i termini di pagamento, se vi sono fondati motivi di credere che le nostre pretese o i nostri diritti di garanzia sono minacciati. Siamo anche autorizzati a richiedere in ogni momento una garanzia a nostra discrezione sufficiente. Se la garanzia da noi richiesta non viene fornita tempestivamente, la nostra pretesa diviene immediatamente esigibile.

e) Punto 8.9. è completato dalla seguente formulazione:

L'acquirente può trattenere il pagamento, o emettere dichiarazione di compensazione, unicamente sulla base di contropretese da noi riconosciute, incontestate o legalmente scadute.

Un diritto al versamento o alla compensazione di abbuoni sulla cifra d'affari o di premi di altro genere e parti integranti di condizioni sorge al più presto sei settimane dopo la scadenza del relativo periodo di riferimento. Tale diritto sussiste in particolare solo se l'acquirente ha corrisposto tutte le pretese scadute.

f) Punto 8.12 è stato aggiunto di recente:

Se è stato concordato il pagamento tramite addebito diretto, viene addebitato conformemente al mandato sul conto bancario, risp. postale dell'acquirente, tramite addebito diretto, l'importo finale riportato nella fattura. L'acquirente prende atto che verrà informato tramite preavviso, al più tardi 5 giorni lavorativi prima dell'addebito, sull'importo da pagare, nonché sulla data dell'addebito. Tramite il preavviso, l'acquirente può provvedere a che ci sia la relativa copertura sul conto precedentemente indicato.

9. RITARDI O MANCATI PAGAMENTI; CAMBIO DELLO STATUS FINANZIARIO.

I punti 9.1 – 9.4 sono sostituiti dai seguenti termini:

Non appena le nostre fatture sono scadute, l'acquirente viene messo in mora tramite interpellazione. L'acquirente in mora deve pagare interessi moratori del 5% all'anno sull'importo finale lordo della fattura scaduta. Resta salvo il nostro diritto di rivendicare il risarcimento dei danni a causa della mora. Inoltre, per la procedura di sollecito si applicano le seguenti spese: 1° sollecito: CHF 5.00, 2° sollecito: CHF 30.00. In caso di ulteriore ritardo nel pagamento, consegneremo i crediti a un'agenzia di recupero credit da noi incaricata, che sosterrà ulteriori costi di trattamento secondo le direttive dell'Associazione degli istituti di recupero crediti a spese dell'acquirente (https://inkassoverband.ch/wp-content/uploads/2020/05/20200518-vsi-GI%C3%A4ubigerschaden_extern.pdf).

In caso di mora nel pagamento, o se altri motivi giustificano il timore che i nostri diritti di riserva siano minacciati, abbiamo la facoltà di rivendicare i diritti di garanzia menzionati in questo capitolo. In tal caso, l'acquirente è tenuto a fornire le informazioni necessarie per rivendicare questi diritti e a consegnarci la documentazione necessaria, in particolare bollettini di consegna, fatture, liste sullo stato del deposito, ecc.

In caso di mora nel pagamento, o se altri motivi giustificano il timore che i nostri diritti di riserva e di garanzia sono minacciati, su nostra richiesta, l'acquirente è tenuto a comunicare ai suoi compratori la cessione di cui al punto 3.2.5..

Peggioramenti importanti della situazione patrimoniale dell'acquirente, il verificarsi di difficoltà di pagamento (ad es. esecuzioni, comminatoria di fallimento), o un cambio dell'intestatario della ditta che avviene in relazione con le difficoltà di pagamento, ci liberano dall'adempimento di eventuali ordini in corso e ci autorizzano a sospendere subito la fornitura, a meno che l'acquirente non effettui il pagamento contemporaneamente. Lo stesso vale anche in caso di apertura della procedura concordataria e di fallimento, a condizione che non si tratti di un accordo sulla fornitura continua di merce.

10. RISOLUZIONE.

Punto 12 non si applica in questi Condizioni Regionali.

11. GARANZIA E RICHIAMO DEL PRODOTTO.

a) Punto 14.2 è completato dalla seguente formulazione:

I diritti di garanzia si prescrivono nel termine di 2 anni dalla fornitura all'acquirente.

b) Punto 14.3 è sostituita dalla seguente:

Il Cliente reclamo ("reclami") è effettuato per telefono, tramite MyPortal nonché al servizio clienti come segue:

- i. Tutte le informazioni dell'reclamo contrassegnate come obbligatorie devono essere complete e corrette. Esse includono la garanzia che il prodotto denunciato sia stato usato esclusivamente sul veicolo menzionato nell'reclamo.*
- ii. L'acquirente deve designare un concessionario come persona di contatto per il trattamento del reclamo.*
- iii. Dopo aver controllato le informazioni, decideremo se esaminare o meno i prodotti. A tal fine, i prodotti saranno, previa consultazione con il rivenditore incaricato del trattamento, ritirati da noi o da un trasportatore da noi incaricato. Il ritiro è a rischio e a spese del mittente.*
- iv. Ai fini di una corretta ispezione, abbiamo il diritto di tagliare o ritagliare lo pneumatico oggetto del reclamo. Uno pneumatico ispezionato diventa di nostra proprietà in caso di nota di credito o altra sostituzione.*
- v. Se uno pneumatico non viene ispezionato nonostante il risarcimento - come gesto commerciale e senza riconoscimento di un obbligo legale - rimane di proprietà del proprietario del prodotto. Come proprietario dello pneumatico, il proprietario è anche responsabile del suo corretto smaltimento.*

Prima di fare qualsiasi richiesta di garanzia, l'acquirente deve assicurarsi e garantire che il proprietario del prodotto:

- i. ha accettato le suddette informazioni in conformità al punto 14.3.i,*
- ii. ha acconsentito al trasferimento di proprietà a noi in caso di nota di credito o altra sostituzione,*
- iii. ha acconsentito al trasferimento dei suoi dati personali a noi e al trattamento di tali dati ai fini dell'elaborazione della domanda, e*
- iv. ha accettato pienamente questi termini e condizioni ai fini dell'applicazione dei suoi diritti di garanzia ai sensi del punto 14.3.*

c) Punto 14.4 è sostituita dalla seguente:

Per la merce e i servizi da noi forniti ci assumiamo la garanzia solo in base alle seguenti disposizioni.

14.4.1 Nella misura in cui siamo obbligati nell'ambito della responsabilità per difetti, provvederemo all'adempimento successivo, a nostra discrezione, eliminando gratuitamente il difetto o organizzando una nuova fornitura.

14.4.2 Se riteniamo che i difetti possano essere eliminati mediante riparazione, ci riserviamo il diritto di eseguire tale riparazione invece di organizzare una nuova fornitura.

Se la riparazione o la fornitura sostitutiva non va a buon fine, l'acquirente può chiedere una riduzione del prezzo di acquisto o recedere il contratto; il risarcimento per danni in sostituzione della prestazione rimane invariato.

14.4.3 Al posto di uno pneumatico o di una camera d'aria gravemente difettate forniamo in cambio un prodotto sostituito al prezzo valido il giorno della sostituzione per l'acquirente (più imposta sul valore aggiunto). In caso di negozi con imprese, ci permettiamo di conteggiare adeguatamente il vantaggio d'uso osservando lo spessore del profilo residuo presente. Prodotti per cui è stata accordata una sostituzione diventano di nostra proprietà.

Tutte le forniture di pneumatici vengono eseguite alla condizione risolutiva che, in caso di uso di uno di questi pneumatici, ai fini della garanzia, il contratto di fornitura dei medesimi viene annullato. Al verificarsi di questa condizione, ossia non appena il commerciante preleva uno pneumatico sostitutivo dal proprio deposito per utilizzarlo ai fini della garanzia, il contratto di fornitura di questo pneumatico viene annullato. Nei casi specifici in cui viene negato un obbligo di garanzia, la condizione risolutiva riguardo allo pneumatico utilizzato in questo specifico caso viene considerata come non verificatasi ab initio.

Le informazioni relative alle misure indicate, le indicazioni tecniche (ad es. dimensione) e le dichiarazioni commerciali da noi utilizzate non costituiscono una garanzia per le qualità promesse.

14.4.4 I diritti di garanzia sono esclusi, risp. non sono considerati difetti di nostra responsabilità, se

- i. gli pneumatici sono stati riparati, ricostruiti, o trattati in altro modo, da terzi;*
- ii. il danneggiamento è riconducibile a trattamento inappropriato, a modifiche del profilo eseguite in maniera inappropriata dall'acquirente o da terzi, a tagli, ecc. oppure a incidente;*
- iii. per gli pneumatici non è stata rispettata la pressione dell'aria necessaria risp. sempre prescritta nella versione più recente della nostra documentazione tecnica;*
- iv. lo pneumatico era sottoposto a un uso eccessivo, contrario alle prescrizioni, come ad esempio tramite il superamento del peso consentito per ciascuna singola grandezza di pneumatico e della velocità di guida di volta in volta assegnata in base a ciò;*
- v. lo pneumatico è stato reso difettoso una posizione errata della ruota o la prestazione dello pneumatico è stata pregiudicata da altre interferenze nel passaruota (ad es. squilibrio dinamico);*
- vi. il danneggiamento dello pneumatico è la massa riconducibile a cerchi non calibrati, difettosi o arrugginiti, oppure lo pneumatico è stato montato su di un cerchione diverso da quello prescritto*

conformemente ai dati tecnici di volta in volta determinanti;

- vii. lo pneumatico è divenuto difettoso tramite interventi esterni o danneggiamenti meccanici, oppure è stato esposto a calore eccessivo;
- viii. non ci sono più il numero di fabbrica o i caratteri di fabbricazione;
- ix. si tratta di una riduzione irrilevante del valore o dell'attitudine all'uso del prodotto.

14.4.5 Per le ricostruzioni, i lavori di riparazione da noi eseguiti e le rielaborazioni di pneumatici effettuate a posteriori ci assumiamo la garanzia come indicato sopra, a patto che essa riguardi le prestazioni da noi fornite. Una garanzia supplementare non può essere assunta visto che si tratta di elaborazione di materiali usati.

14.4.6 L'acquirente deve rispettare le nostre raccomandazioni relative all'immagazzinaggio, la scelta dei pneumatici, il montaggio, il rigonfiamento, la pressione dell'aria, gli usi/limitazioni di impiego, i controlli, le riparazioni o indicazioni simili e quelle riguardanti la manutenzione dei pneumatici. L'acquirente informa i suoi clienti delle nostre raccomandazioni. L'acquirente è tenuto a trasmettere questi obblighi di informazione ai suoi clienti che non sono consumatori finali.

14.4.7 L'acquirente si impegna a vendere i pneumatici MICHELIN Remix e LAURENT® retread solo contrassegnati come tali, in particolare a non venderli come pneumatici nuovi. Spiegherà ai suoi clienti con precisione la loro composizione e fornirà loro i dettagli tecnici riguardanti questa merce.

14.4.8 L'acquirente deve insegnare ai suoi collaboratori come maneggiare i nostri prodotti. Si assicura che le riparazioni (ad es. di danni ai pneumatici o nei lavori di saldatura sulla ruota) vengono eseguiti solo dopo lo smontaggio dei pneumatici della ruota.

14.4.9 Informazioni dettagliate su questo tema sono contenute nelle nostre documentazioni tecniche o sui siti internet www.business.michelin.ch.

14.4.10 Alla trasmissione del prodotto ai suoi clienti finali l'acquirente è obbligato a rispettare le direttive tecniche e le istruzioni d'uso, a informare sulle direttive e a trasmettere le istruzioni d'uso ai suoi clienti e a garantire che queste informazioni vengano trasmesse fino al cliente finale.

12. LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ.

Punto 15 è sostituito dalla seguente:

È escluso un diritto al risarcimento dei danni dell'acquirente per qualsiasi motivo di responsabilità (ad es. inadempienza, impossibilità, mora, violazione contrattuale e violazione di obblighi nell'ambito di trattative contrattuali, atto illecito, compensazione tra debitori, ecc.), **a meno che la responsabilità non si fondi sul dolo o sulla colpa grave da parte nostra o di uno dei nostri rappresentanti legali risp. di una delle nostre persone ausiliarie.** Resta riservata la responsabilità nei confronti del danneggiato in base alla Legge federale sulla responsabilità per danno da prodotti (LRDP).

Queste regole sulla responsabilità valgono anche per la responsabilità personale dei nostri rappresentanti legali, dei nostri collaboratori e di altre persone ausiliarie.

13. UTILIZZO DEI DATI DEI CLIENTI E PROTEZIONE DEI DATI.

Punto 17.2.5. è completato dalla seguente formulazione:
Se le persone interessate fanno uso di questi diritti e desiderano ricevere informazioni sui dati che li riguardano, possono rivolgersi al responsabile della protezione dei dati secondo LPD/RGPD presso il seguente ufficio responsabile: Michelin Suisse SA, all'att. Del responsabile della protezione dei dati, Route Jo Siffert 36, 1762 Givisiez, datenschutz@michelin.com. Potete far valere il vostro diritto di presentare un reclamo presso il tribunale civile di Friburgo o presso il tribunale civile competente per il vostro luogo di residenza/sede legale. Ulteriori informazioni possono essere richieste all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT), <https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/de/home.html>.

14. DIRITTO APPLICABILE, GIURISDIZIONE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.

- a) Punto 19.1 è sostituita dalla seguente:
Vale esclusivamente il diritto svizzero.
- b) Punto 19.4 è sostituita dalla seguente:
Foro per tutte le controversie Friburgo (fatti salvi eventuali rimedi giuridici al Tribunale federale).

15. MISCELLANEA.

- a) Punto 20.5. (Lingua e Comunicazioni) è sostituita dalla seguente:
Le presenti Condizioni Venerali sono redatte in tedesco, francese e italiano.
In caso di dubbi o contraddizioni tra le diverse versioni linguistiche delle Condizioni Venerali (tedesca, francese, italiana), fa stato il testo originale in tedesco.

Punto 20.7. (Interezza dell'Accordo) non si applica in questi Condizioni Regionali.

16. RICOSTRUZIONE.

Punto 21 (RICOSTRUZIONE) è stato aggiunto di recente:

Si distinguono i seguenti tipi di ricostruzione:

Proprio del cliente (Nomi): l'acquirente fornisce una carcassa idonea alla ricostruzione per eseguire una ricostruzione in base alle possibilità menzionate nella lista base di calcolo BC ("lista BC") di volta in volta attualizzata. Le possibilità di scelta del prodotto e delle marche dipendono dalla dimensione e dal profilo della carcassa fornita. Il programma di ricostruzione aggiornato è consultabile sulla pagina del centro servizi Michelin. A ricostruzione eseguita, l'acquirente riceve lo pneumatico ricostruito montato sulla carcassa da lui fornita.

Banca di carcasse: l'acquirente può depositare le carcasse su un conto della banca di carcasse e, all'occorrenza, prelevare dal medesimo uno pneumatico ricostruito. Per l'apertura e la gestione del conto, l'acquirente stipula con noi un contratto separato relativo alla banca di carcasse.

Scambio: l'acquirente fornisce una carcassa idonea alla ricostruzione allo scopo di usarla per la ricostruzione e ordina in contropartita uno pneumatico ricostruito, che riceve ad avvenuta verifica e constatazione dell'idoneità della carcassa fornita. L'acquirente sceglie il profilo dello pneumatico ricostruito sulla base della lista BC di volta in volta attualizzata, tenendo in

considerazione la dimensione e il profilo della carcassa fornita. Le possibilità di scelta del prodotto e delle marche dipendono dalla dimensione e dal profilo della carcassa fornita. Il programma di ricostruzione aggiornato è consultabile presso il centro servizi Michelin.

Ricostruzione inclusiva di carcassa: proponiamo al cliente, secondo disponibilità, di acquistare uno pneumatico ricostruito inclusivo di carcassa sulla base della lista BC di volta in volta aggiornata. Ci riserviamo il diritto di modificare l'attuale gamma di prodotti ricostruiti, compresa la carcassa, in qualsiasi momento in conformità con la lista BC.

Acquisto di carcasse: il commerciante ci propone di acquistare carcasse di origine MICHELIN idonee alla ricostruzione con un DOT massimo di 10 anni (eventuali eccezioni saranno comunicate caso per caso) al prezzo e alle condizioni dei nostri listini del prezzo d'acquisto di volta in volta aggiornati. Nel caso sia stata concordata una spedizione transfrontaliera, il commerciante s'impegna, e noi con lui, al ritiro dei rifiuti, qualora la spedizione, la valorizzazione, o l'eliminazione non siano stati stipulati nel modo previsto o siano avvenuti illegalmente. La valorizzazione o l'eliminazione da parte del commerciante deve avvenire entro 30 giorni, risp. entro un lasso di tempo stabilito dalle autorità competenti. Inoltre, il commerciante s'impegna a presentare all'autorità competente - il prima possibile, al più tardi tuttavia entro 30 giorni dalla valorizzazione o dall'eliminazione e non oltre 1 anno civile dalla ricezione dei rifiuti - un'attestazione che i rifiuti spediti sono stati valorizzati o eliminati, nel rispetto della notifica, alle condizioni stabilite nella stessa e in base al diritto vigente.

Se accettiamo l'ordinazione, le carcasse vengono ritirate presso l'acquirente risp. il commerciante da noi o da uno spedizioniere da noi incaricato. Al momento del ritiro la carcassa è priva di olio, grasso, acqua o altre sporcizie simili e i corpi estranei sono stati rimossi. Il numero del pneumatico, il numero DOT e il contrassegno elettronico (numero di omologazione) devono essere presenti e leggibili.

Il carico del veicolo per la consegna spetta a noi. Costi e rischi relativi al trasporto sono a nostro carico. Con il ritiro presso il nostro acquirente risp. commerciante, o presso i suoi clienti, acquisiamo la proprietà delle carcasse. Se l'acquirente risp. il commerciante non fosse il proprietario delle carcasse, egli si assicura che il proprietario sia d'accordo con il trapasso di proprietà a Michelin al momento ritiro delle carcasse.

Verifichiamo le carcasse al loro arrivo. Le carcasse che al momento della verifica d'ingresso vengono classificate come "non idonee alla ricostruzione" e per cui l'acquirente risp. il commerciante non desidera la restituzione a proprie spese, o che vengono distrutte durante la ricostruzione e la ragione della distruzione risiede nella qualità della carcassa, saranno

direttamente portate in un centro di smaltimento adeguato. La selezione di una procedura di smaltimento conforme al diritto e adeguata compete a noi. I costi per la verifica all'ingresso, il trasporto e lo smaltimento, che di regola è a pagamento, da noi sopportati per le carcasse interessate, sono a carico dell'acquirente risp. del commerciante per un importo forfettario in base al listino prezzi di volta in volta aggiornato. Se le carcasse vengono danneggiate durante la ricostruzione e il motivo del danneggiamento non risiede nella qualità della carcassa, l'acquirente riceve una carcassa sostitutiva a nostra scelta. L'acquirente oppure il commerciante viene informato al riguardo per mezzo della descrizione del danno riportata in un rapporto di verifica delle carcasse nel portale online Michelin e-Remix.

Vendita di carcasse: Se disponibili, offriamo al commerciante carcasse rinnovabili, come stabilito in un accordo separato. Le carcasse non rinnovabili vengono trasportate dal commerciante direttamente a un luogo di smaltimento adeguato. Qualora le carcasse non possano essere trasferite o valorizzate nel modo previsto o questi materiali fossero stati trasferiti o valorizzati in modo illegale noi e il commerciante ci impegniamo a ritirare le carcasse o a garantire che vengano valorizzate in altro modo, e se necessario a garantire un immagazzinaggio provvisorio di queste carcasse.

17. SCAMBIO DI DATI ELETTRONICO.

Punto 22 (SCAMBIO DI DATI ELETTRONICO) è stato aggiunto di recente:

Abbiamo il diritto di offrire all'acquirente la possibilità di scambiare i dati per via elettronica (electronic data interchange/EDI) nell'ambito del suo portafoglio commerciale e di passare dall'elaborazione dei pagamenti in forma cartacea allo scambio di dati elettronico. Questo vale per la creazione e la trasmissione di fatture elettroniche anche sotto forma di accrediti elettronici (in seguito „e-fatture“). Le e-fatture sostituiranno le fatture originali/gli accrediti originali finora emessi in forma cartacea e adempiranno ai requisiti di legge sulle e-fatture, in particolare a quelli della legge federale del 12 giugno 2009 sull'imposta sul valore aggiunto (LIVA), a quelli dell'ordinanza sull'imposta sul valore aggiunto del 27 novembre 2009 (OIVA) nonché a quelli dell'ordinanza sui libri di commercio del 24 aprile 2002 (Olc).

Se le fatture/gli accrediti originali vengono ancora emessi in forma cartacea l'acquirente viene informato prima della modifica sulle particolarità (ad es. sulle modalità di esecuzione, sui tempi di attuazione, sulle persone terze coinvolte e sul luogo di salvataggio).

L'acquirente dichiara di acconsentire alla trasmissione delle e-fatture tramite Michelin o mediante terzi incaricati da Michelin e di accettare le loro condizioni e crea i requisiti tecnici per poter accedere alle e-fatture nel modo concordato.